

Servizio Aziende agricole e Territorio Rurale

Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento

BANDO

- MISURA 112:** **Insediamiento di giovani agricoltori**
Articolo 20 (a) (ii) e 22 del Reg. (CE) n. 1698/2005
Articolo 13 e 14 del Reg. (CE) n. 1974/2006, Allegato II,
punto 5.3.1.1.2
- MISURA 121:** **Ammodernamento delle aziende agricole**
Articolo 20 (b) (i) e 26 del Reg. (CE) n. 1698/2005
Articolo 17 Reg. (CE) n. 1974/2006, Allegato II, punto
5.3.1.2.1
- MISURA 311:** **Diversificazione in attività non agricole**
Reg (CE) n. 1698/2005, articolo 52 lett. (a) (i) e articolo 53
Reg (CE) n. 1974/2006, Allegato II, punto 5.3.3.1.1

A. Disposizioni di carattere generale per le misure 112 - 121 – 311.

A.1 INTRODUZIONE

Le disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (di seguito denominato Programma) per le Misure 121 - 311 - 112 costituiscono norme di riferimento che devono essere rispettate. La presente deliberazione definisce ulteriori disposizioni applicative ai sensi del punto 11 del Programma.

A.2 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per investimenti aziendali devono essere presentate dal conduttore dell'azienda o dal legale rappresentante **dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige fino al 16 giugno 2008**. Non saranno accolte domande presentate successivamente al predetto termine. Per i bandi relativi agli esercizi successivi le domande potranno essere presentate – di norma – dall'1 al 30 novembre. Limitatamente alla Misura 112 potranno essere accolte domande anche successivamente alla chiusura dei termini; tali domande saranno esaminate, ai fini della graduatoria di merito, nel bando successivo.

Ogni domanda può contenere una o più iniziative comprese nella medesima Misura del Programma.

A.3 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Entro il termine previsto per la presentazione la domanda deve essere presentata in originale, completa della documentazione richiesta per le iniziative programmate. La mancata presentazione entro detto termine della documentazione richiesta comporta l'inammissibilità della domanda, fatta salva la possibilità di rettificare o regolarizzare la documentazione medesima entro il termine fissato dal responsabile del procedimento. Si applica in ogni caso quanto previsto dalla vigente normativa in materia di procedimento e di documentazione amministrativa.
2. Nel caso di ingiunzione di trasferimento di strutture zootecniche e di ristrutturazioni, emessa dall'Autorità pubblica competente, è possibile la presentazione della domanda per le spese riguardanti gli interventi di ricostruzione della struttura stessa, anche dopo la scadenza dei termini.
3. Per l'istruttoria delle domande, verranno utilizzati i dati e la situazione particellare dell'azienda come risultanti dai fascicoli aziendali.

A.4 ITER DI APPROVAZIONE DELLE DOMANDE

1. L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio aziende agricole e territorio rurale al quale spetta la redazione del parere tecnico-amministrativo. Al parere segue l'approvazione degli investimenti mediante determinazione del dirigente, nella quale vengono specificati, tra l'altro, il beneficiario, la spesa ammessa, la

percentuale di contributo, l'ammontare del contributo e i termini per l'esecuzione delle iniziative.

2. Per investimenti che comportano una spesa preventivata di importo superiore a Euro 500.000, si deve acquisire il parere del Comitato tecnico per il settore agricolo, che valuta l'intervento nel suo complesso anche sulla scorta di una specifica relazione economico-agraria che il richiedente è tenuto a presentare.

A.5 DOMANDE NON ACCOLTE PER L'ESAURIRSI DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

Nel caso di domande rimaste inevase per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie il provvedimento di non accoglimento sarà comunicato al richiedente secondo le modalità indicate dalla L.P. 23/92.

A.6 INIZIATIVE INAMMISSIBILI

Non sono ammesse a finanziamento le iniziative per le quali è già stato adottato un provvedimento di concessione del contributo, anche in presenza di specifica richiesta di rinuncia.

A.7 TIPOLOGIA DELLE AGEVOLAZIONI

Co-finanziamento FEASR: le agevolazioni sono concesse in forma di contributo in conto capitale.

Aiuti aggiuntivi a totale carico della P.A.T.: le agevolazioni potranno essere concesse sia in conto capitale sia in forma di contributo a rate annue costanti.

Le percentuali di finanziamento sono definite, in dettaglio e per tipologia di intervento, nell'ambito della singola misura.

Nel caso in cui il beneficiario fruisca di ulteriori contribuzioni da parte di altri enti pubblici per l'iniziativa oggetto di finanziamento, oltre all'intervento cofinanziato con il concorso della Provincia, queste non potranno superare in termini percentuali la misura massima dell'intervento pubblico specificato in ciascuna misura del PSR 2007-2013.

A.7.1 I CONTRIBUTI A RATE SARANNO EROGATI CON I SEGUENTI CRITERI:

DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Gli interventi sono erogabili in 10 rate annue costanti posticipate.

Il contributo pluriennale è concesso a decorrere dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivi alla data di adozione del provvedimento di concessione/approvazione.

L'entità della rata annua costante è fissata in misura tale che il valore derivante dall'attualizzazione della rata medesima, al tasso di riferimento in essere alla data del provvedimento di concessione/approvazione, sia pari al contributo in conto capitale.

La formula applicata per il calcolo del valore attuale è la seguente:

$$i(1+i)^n$$

$$R = C \frac{1}{(1 + i)^n - 1}$$

dove:

“R” indica la rata annua costante posticipata di contributo,

“C” indica l’importo del contributo in un’unica soluzione,

“i” indica il tasso annuo di capitalizzazione pari al tasso previsto dall’UE vigente alla data del provvedimento di concessione,

“n” indica la durata del contributo (e conseguentemente il numero delle rate da erogare).

EROGAZIONE DI ACCONTI

Possono essere concessi acconti sino ad un massimo di 2 annualità e nei limiti stabiliti dalla presente deliberazione al punto A.16 “Acconti”, dopo l'atto di concessione e a maturazione della rata, dietro presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta.

EROGAZIONI FINALI

Le rate annuali già maturate sono liquidate in un’unica soluzione successivamente alla stesura del verbale tecnico di regolare esecuzione dei lavori e/o di regolare effettuazione degli acquisti ovvero ad avvenuto collaudo delle opere.

Le restanti rate sono liquidate alla scadenza stabilita nella determinazione del Dirigente di concessione/approvazione del contributo.

A.8 RIFERIBILITÀ TEMPORALE AL PERIODO DI VIGENZA DEL FINANZIAMENTO

Sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda.

Fase transitoria

per quanto riguarda gli aiuti co-finanziati e gli aiuti di stato aggiuntivi al programma (di seguito chiamati aiuti aggiuntivi), inseriti nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, limitatamente alla fase transitoria (in prima applicazione), sono ammissibili le spese effettuate prima della presentazione delle domande, comunque non antecedenti al 1° gennaio 2008.

A.9 VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Per i lavori eseguiti in economia si rinvia al successivo punto A.17.

A.10 INVESTIMENTI MATERIALI REALIZZATI DA PRIVATI

Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006. Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dell'Elenco prezzi della Provincia Autonoma di Trento, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.

Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 15.000,00 Euro IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione resa dal soggetto beneficiario, nel caso in cui lo stesso scelga l'acquisto di cui al preventivo di costo inferiore. È fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica. L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente. Inoltre, la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate.

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

I beni acquistati, devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto.

Si deroga dalla presentazione dei 3 preventivi per le domande con iniziative realizzate prima della presentazione delle domande, in applicazione delle disposizioni relative alla fase transitoria di cui al sopra citato punto A.8.

Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nell'Elenco prezzi della Provincia Autonoma di Trento. È inoltre necessario acquisire al momento della presentazione della domanda ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata (es.: concessione edilizia, pareri organi tecnici, ecc.).

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva oppure inferiori, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.

Anche nel caso delle opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori eseguiti.

A.11 ACQUISTO DI BENI IMMOBILI

L'acquisto di beni immobili è limitato alle strutture edili utilizzate per l'allevamento; sono pertanto esclusi gli impianti e le attrezzature mobili. L'ammissibilità dell'acquisto è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifici gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- b. l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- c. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione, nonché di un periodo minimo di destinazione compatibile con la normativa comunitaria.

A.12 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve utilizzare le seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via "home banking", il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto (anche "home banking") rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, dopo otto giorni dalla transazione, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
- b) Assegno. Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al pertinente programma o regime di aiuto.

A.13 APPLICAZIONE TERRITORIALE

Come evidenziato nelle parti iniziali (paragrafo 3.2) del Piano, la classificazione del territorio provinciale effettuata dalla Direttiva del Consiglio CEE n. 268/75 e dal D.Lgs IT 146/97, entrambi tuttora in vigore, riconduce tutta la provincia di Trento a *Zona svantaggiata di montagna*.

A questa classificazione si è accostata la classificazione del PSN (Piano strategico nazionale) che vede il capoluogo trentino come unico Polo urbano (Area A), lasciando il territorio provinciale nella categoria di Area rurale con problemi complessivi di sviluppo (Area D).

Le misure 112 e 121 vengono applicate sull'intero territorio provinciale (Area A e D). La misura 311 viene applicata limitatamente all'Area D con esclusione del polo urbano (Area A).

A.14 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti progettuali.

Tuttavia, qualora sia necessario ricorrere a procedura di variante, si richiama il rispetto dei seguenti aspetti:

- a. le varianti, di norma, devono essere preventivamente richieste;
- b. sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate;
- c. modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché non alterino le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa, così come cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria, di norma non sono considerate varianti al progetto originario.

A.15 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE NEL CASO DI OPERE E LAVORI

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione del criterio di proporzionalità alla spesa ammissibile, nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività.

1. I prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, per la Provincia Autonoma di Trento, per gli investimenti realizzati da aziende agricole vanno ridotti del 10%. Per le prestazioni aziendali volontarie di manodopera i prezzi vengono ridotti del 20%.
2. Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fa riferimento l'Elenco prezzi della P.A.T., si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui dal funzionario istruttore.
3. In riferimento alla tipologia dei lavori e all'ubicazione degli stessi potranno essere ammesse spese per imprevisti nella misura del 3%. Percentuali maggiori dovranno essere giustificate.
4. Le spese tecniche sono riconosciute nella misura del 8% per spese ammissibili fino a 250.000 Euro e nella misura del 5% per la quota parte di spesa ammissibile eccedente tale importo.
5. In caso di presentazione del Progetto Sicurezza dette percentuali possono essere aumentate di 2 punti.
6. Sono altresì ammissibili ulteriori spese (es. spese per perizie geologiche, perizia per inquinamento acustico ecc.) e sono ammesse nella misura del 4%.
7. Oneri per la sicurezza: sono ammissibili tenuto conto di quanto previsto in materia nell'elenco prezzi della P.A.T.

Le spese tecniche complessive non possono in ogni caso superare il 12% della spesa ammessa.

A.16 ACCONTI

Possono essere concessi acconti per lavori in corso d'opera e per gli acquisti fino all'80% del contributo, previa presentazione da parte del richiedente della seguente documentazione:

1. domanda di acconto a firma del richiedente;
2. certificazione del direttore lavori attestante l'ammontare dei lavori eseguiti;
3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del richiedente, attestante il valore della parte d'iniziativa realizzata;
4. fatture in originale e quietanzate della spesa sia per quanto riguarda i lavori sia per gli acquisti.

A.17 FORNITURA DI BENI E DI SERVIZI SENZA PAGAMENTO IN DENARO

Il valore delle prestazioni volontarie non retribuite, sarà determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera di cui all'Elenco prezzi della P.A.T. oppure valutato sulla scorta di prestazioni equivalenti.

Sono ammissibili le seguenti iniziative:

- fornitura di materiali già disponibili in azienda;
- utilizzo del parco macchine aziendale;
- operazioni di carattere agronomico o forestale;
- sono inoltre ammissibili le seguenti opere edili: murature di sostegno, piccoli interventi di livellamento, drenaggi, piccoli interventi edili di completamento

(quali ad esempio tinteggiatura, tamponamenti, intonaco grezzo). Sono esclusi in ogni caso costi relativi alla realizzazione dell'intero fabbricato.

I materiali utilizzati devono comunque essere fatturati.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa, è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a. i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- b. i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'azienda;
- c. il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo metrico ecc.);
- d. il loro valore sia determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dal prezzario provinciale;
- e. sia possibile effettuare valutazioni comparative tra il valore del bene disponibile in natura e quelli simili elencati nel prezzario provinciale.

Il limite massimo ammissibile per le prestazioni volontarie di manodopera è fissato in Euro 45.000, tenendo conto però che la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura:

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal Feasr (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

Nel computo metrico iniziale devono essere distinte le spese previste per le prestazioni volontarie dalle spese prestate da terzi. Per quanto riguarda le prestazioni volontarie debbono essere distintamente indicati i costi dei materiali da quelli del lavoro ivi compresi i costi dell'utilizzazione del cantiere aziendale.

Le modalità di esecuzione degli interventi e gli attori delle stesse devono essere esplicitati nel certificato di regolare esecuzione.

A.18 OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

1. La concessione delle agevolazioni di cui alle misure 121 e 311 comporta l'obbligo di non alienare, cedere o distogliere anche a seguito il mancato utilizzo, dalla loro destinazione, le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per il seguente periodo:
 - 5 anni, dalla data di richiesta di collaudo finale, per le macchine e beni mobili;
 - 10 anni, dalla data di richiesta di collaudo finale, per i beni immobili ivi comprese le attrezzature fisse.

2. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, verrà effettuato su un campione di almeno il 5% dei procedimenti, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia.
3. Il controllo sul rispetto degli obblighi per quanto riguarda il rapporto Uba\ha verrà fatto annualmente su tutte le istanze. Per il calcolo del carico di bestiame si farà riferimento ai carichi riportati sul fascicolo aziendale o quelli desunti dall'anagrafe del bestiame alla data del 31 marzo.

A.19 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CONTROLLI E SANZIONI

Per quanto riguarda le procedure di controllo e sanzioni si rinvia alle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1975/2006 e alle conseguenti circolari e manuali emanati da Agea e/o dall'organismo pagatore di riferimento.

A.20 SPESE NON AMMISSIBILI, VINCOLI E LIMITAZIONI

NON SONO AMMISSIBILI:

- a) l'IVA;
- b) gli interessi passivi;
- c) l'acquisto di terreni, fatta eccezione per l'area collegata alla struttura oggetto di compravendita nel limite del 10% della spesa ammissibile relativa al terreno.

Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006, non sono ammissibili le seguenti spese:

- a. i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.), nel caso di leasing con patto di acquisto di nuove macchine, attrezzature e programmi informatici;
- b. l'acquisto: di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'art. 20, lettera b, punto VI del Reg. (CE) n. 1698/2005, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spesa ammissibile.
- c. investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso.

Relativamente agli investimenti di sostituzione, l'art. 2 comma 17 del Reg. (CE) n. 1857/06 prevede:

«investimenti di sostituzione», investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato».

Gli investimenti di sostituzione sono dunque quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente come ad esempio l'adeguamento di strutture e attrezzature in materia di sicurezza antincendio e sicurezza del lavoro. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Tutto ciò premesso, sono prospettabili le seguenti fattispecie:

A.20.1 Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

A.20.2 Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del **25%**, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età.

Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

È ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consenta la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

È ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consenta di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%.

A.20.3 Colture arboree

Nessun intervento è ammesso.

A.20.4 Limitazioni della spesa

Ad integrazione di quanto sopra riportato si specifica che gli investimenti proposti all'interno di una domanda di adesione al PSR di importo complessivo richiesto inferiore a 15.000 Euro, considerato il loro moderato o nullo impatto in relazione all'esigenza di dimostrare un miglioramento del rendimento globale dell'azienda richiedente, sono considerati interventi di sostituzione.

Nell'ambito dell'acquisto di macchine e attrezzature sono inoltre considerati interventi di sostituzione gli acquisti delle tipologie di attrezzatura che rientrano nella normale dotazione dell'azienda agricola, in particolare le seguenti:

- trattrici (ad esclusione delle trattrici speciali per la fienagione);
- rimorchi (ad esclusione delle tipologie attrezzate con dispositivo carica fieno sfuso);
- atomizzatori (ad esclusione di quelli a basso volume/impatto);
- muletti o elevatori (in riferimento alle aziende orto-floro-frutti-viticole);
- attrezzature per il taglio dell'erba, la pacciamatura ed il diserbo (in riferimento alle aziende frutti-viticole);
- attrezzature per la lavorazione, la preparazione e la concimazione del terreno (frese, vangatrici ecc.), macchine per la concimazione (in riferimento alle aziende floro-frutti-viticole).

A.21 TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

I termini per la realizzazione delle iniziative previste nelle domande di finanziamento vengono fissati con le modalità elencate di seguito.

A.21.1 OPERE

Iniziative con spesa ammessa fino a 300.000,00 Euro.

Viene fissato il **termine per la rendicontazione** entro il 30 settembre del secondo anno successivo a quello dell'adozione del provvedimento di concessione/approvazione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Iniziative con spesa ammessa superiore a 300.000,00 Euro.

Il **termine di avvio** delle opere è fissato entro 1 anno dal provvedimento di concessione/approvazione del contributo, da certificare con idonea documentazione (es. inizio lavori depositato presso il Comune oppure dichiarazione sostitutiva che attesti l'inizio lavori depositato in Comune oppure certificazione del direttore lavori). Viene fissato il **termine per la rendicontazione** entro il 30 settembre del secondo anno successivo a quello dell'adozione del provvedimento di concessione/approvazione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo. Nel caso in cui nella stessa domanda di contributo siano presenti sia opere sia acquisti viene fissato un unico termine di rendicontazione e/o avvio che sarà quello valido per le opere.

Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'opera o l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'opera o l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.

A.21.2 ACQUISTI

Viene fissato il **termine per la rendicontazione** entro il 30 settembre del secondo anno successivo a quello dell'adozione del provvedimento di concessione/approvazione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

A.21.3 PROROGHE

Il beneficiario può richiedere con adeguata motivazione una sola proroga per ogni singolo termine. Dopo la prima proroga il beneficiario può richiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine. Decorsi inutilmente i termini prorogati, si applicano le disposizioni di cui al successivo punto A.21.4.

Non sono considerate proroghe le modifiche ai termini decise autonomamente dall'Amministrazione provinciale a fronte di proprie esigenze o nei casi in cui venga concesso un nuovo contributo/finanziamento/assegnazione su un'opera o intervento già precedentemente ammesso a finanziamento, qualora l'intervento per il quale è concesso il nuovo contributo impedisca il rispetto dei termini fissati per il primo contributo.

Qualora, ai fini della rendicontazione, il beneficiario debba presentare anche documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario, il beneficiario medesimo deve comunque, entro i termini di rendicontazione fissati, presentare una rendicontazione parziale con la documentazione in proprio possesso e richiedere una proroga per la presentazione della documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario.

Nei casi in cui il beneficiario abbia presentato parziale rendicontazione entro il termine di rendicontazione fissato ed eventualmente prorogato, tale termine può essere prorogato per un'ulteriore ultima volta limitatamente alla presentazione della documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario.

I termini di avvio e rendicontazione fissati, eventualmente prorogati, possono essere sospesi per il periodo indicato per ciascuno dei seguenti eventi, nei casi in cui il beneficiario non possa rispettare i termini fissati a causa di:

a) liti o contenziosi pendenti davanti all'Autorità giudiziaria fra il beneficiario stesso e la Provincia o terzi e relative all'intervento/attività per il quale è stato concesso il contributo: la sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite, tenendo conto anche di eventuali termini di possibile ricorso;

b) eventi oggettivamente riconosciuti, e non imputabili al beneficiario, attestati dalla struttura competente, che impediscano il prosieguo dei lavori, l'esecuzione degli interventi (ad esempio calamità naturali, eventi certificati da autorità pubbliche con ordinanze o decreti, ecc..) o la rendicontazione: la sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

La richiesta di proroga/sospensione deve pervenire entro il termine originariamente fissato.

A.21.4 MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI

In caso di inosservanza dei termini, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto nel precedente punto A.21.3, dovrà essere disposta la revoca totale o parziale degli interventi finanziari nonché la revoca o la riduzione dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate.

La revoca parziale può essere disposta secondo le seguenti modalità:

a) nel caso in cui l'opera o l'intervento sia stato avviato oltre il termine fissato per l'avvio, eventualmente prorogato, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%;

b) nel caso in cui la documentazione per la rendicontazione sia presentata oltre il termine fissato, eventualmente prorogato, e comunque prima che venga adottato il provvedimento di revoca totale, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%.

Le riduzioni del finanziamento di cui ai precedenti punti a) e b) si sommano nel caso in cui si verificano entrambe le condizioni; in questo caso il finanziamento verrà ridotto nella misura del 10%.

Le riduzioni del finanziamento di cui ai precedenti punti a) e b) si applicano in via aggiuntiva alla riduzione dei finanziamenti di cui al punto A.21.1. Nei casi diversi da quanto sopra riportato si applica la revoca totale.

La revoca parziale o totale degli interventi finanziari determina l'obbligo di restituire eventuali somme già percepite, aumentate degli interessi.

MISURA 121

AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE

Articolo 20 (b) (i) e 26 del Reg. (CE) n. 1698/2005

Articolo 17 Reg. (CE) n. 1974/2006, Allegato II, punto 5.3.1.2.1.

B.1 MOTIVAZIONE DELLA MISURA.

La misura è finalizzata ad aumentare la competitività e il reddito delle aziende agricole di tutto il territorio provinciale, attraverso un sostegno ad investimenti riguardanti: infrastrutture e fabbricati a servizio delle aziende agricole, miglioramenti fondiari e acquisizione di macchinari e attrezzature. Detti investimenti possono essere proposti anche attraverso la promozione di nuove microfiliere o il potenziamento di microfiliere esistenti.

Si prevedono interventi diffusi, di dimensioni abbastanza contenute, ma che possono essere radicali.

Data la tipologia di interventi, sarà garantito il rispetto di tutti gli standard Comunitari.

B.2 OBIETTIVI DELLA MISURA.

Gli investimenti presi in considerazione hanno come obiettivo:

- un più efficiente uso di strumenti e macchinari;
- la razionalizzazione delle infrastrutture;
- l'ammmodernamento e potenziamento dei fattori produttivi;
- la diversificazione del reddito delle aziende agricole;
- il miglioramento delle condizioni di lavoro, dell'ambiente di lavoro;
- il miglioramento dell'igiene e del benessere degli animali.

B.3 BENEFICIARI.

- a) Imprese agricole singole, come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente;
- b) le società costituite per la conduzione di imprese agricole;
- c) le società costituite da imprese agricole per il trattamento collettivo dei reflui zootecnici e delle biomasse. Ciascuna delle imprese associate dovrà realizzare un aumento del proprio rendimento globale. In questa tipologia sono ammissibili gli impianti installati presso le aziende richiedenti, finalizzati esclusivamente alla produzione di energia per il fabbisogno energetico delle aziende beneficiarie;
- d) solo per le iniziative elencate al successivo punto B.8.2.4 possono prestare domanda i soggetti che, in forma individuale o associata, gestiscono direttamente le malghe e precisamente: gli imprenditori agricoli; le società, le associazioni e le cooperative di alpeggio o di malga.

B.4 TIPOLOGIE DI INTERVENTO.

B.4.1 Comparto produzioni vegetali: frutticoltura, viticoltura, olivo, colture minori, orticoltura, floricoltura, vivai viticoli e frutticoli

1. Attrezzature e macchinari per operazioni colturali e di raccolta;
2. realizzazione e adeguamento di strutture e attrezzature aziendali per la conservazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni vegetali prevalentemente aziendali (limite massimo 1/3 di produzioni di provenienza extraaziendale);
3. realizzazione e adeguamento di serre, tunnel, vivai e coperture nonché acquisto delle relative attrezzature. Per quanto riguarda le serre e i tunnel sono ammissibili gli investimenti di miglioramento e ristrutturazione delle strutture esistenti. Le nuove realizzazioni sono limitate ai casi in cui siano proposti sistemi innovativi per il risparmio energetico e per il risparmio e riciclo delle risorse idriche e a condizione che le strutture in progetto siano autorizzate dalle autorità competenti con particolare riferimento agli aspetti paesaggistici e ambientali. Per quanto riguarda le coperture sono escluse dalle agevolazioni i teli di copertura con durata inferiore ai cinque anni. Gli investimenti nel settore dei vivai, in relazione alle aziende vivaistiche operanti nel territorio provinciale, (vivai viticoli e frutticoli aventi sede e centro di lavorazione in provincia di Trento e con terreni ubicati in toto o in parte fuori provincia), si riferiscono alle spese per la costruzione o ristrutturazione delle strutture necessarie per le fasi di lavorazione e per la conservazione delle piantine nei mesi invernali;
4. impianti di irrigazione: le spese ammissibili sono prevalentemente indirizzate al rifacimento degli impianti esistenti mediante l'utilizzo di tecniche e tipologie irrigue che consentano una razionalizzazione e un risparmio della risorsa idrica. Al fine di evitare doppi finanziamenti con la misura 125.2 si precisa che sono ammissibili solamente impianti irrigui realizzati al di fuori del perimetro di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario, oppure dove tali consorzi non operano. Sono inoltre ammissibili anche all'interno del perimetro dei consorzi di miglioramento fondiario gli impianti di fertirrigazione. Sono ammissibili anche nuovi impianti irrigui su superfici non irrigate precedentemente, previa verifica di compatibilità in riferimento alle norme vigenti dal punto di vista urbanistico e ambientale (qualora richiesto) come dettagliato nella parte generale e ripreso nella misura 125. Le nuove aree irrigue comunque non devono aumentare il prelievo idrico complessivo riferito a ciascun bacino idrografico della Provincia. In linea generale è richiesta la conformità alle norme della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, recepita dalla Provincia di Trento nel Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP);
5. costruzione e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali ed altre opere varie di miglioramento fondiario; non sono ammissibili le spese relative alle case di abitazione.

B.4.2 Comparto produzioni zootecniche: comprese la foraggicoltura, l'apicoltura e l'elicicoltura

1. Realizzazione ed adeguamento di strutture e acquisto di attrezzature e macchinari per la foraggicoltura per la gestione dell'allevamento, comprese le attrezzature e i macchinari utilizzati negli alpeggi;
2. acquisto di strutture per l'allevamento (stalle, concimaie, fienili) purché il venditore cessi l'attività e l'acquisto non sia a favore di un figlio del venditore

ed inoltre purché la soluzione dell'acquisto, rispetto alla nuova costruzione, comporti vantaggi sia dal punto di vista paesaggistico – ambientale, che dal lato economico. Qualora gli acquisti riguardino strutture per le quali in passato sono state concesse agevolazioni pubbliche, la spesa ammissibile per l'acquisto è diminuita dell'importo della spesa ammessa nel precedente procedimento di concessione delle agevolazioni;

3. realizzazione e adeguamento di strutture e attrezzature aziendali per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici di provenienza prevalentemente aziendale (limite massimo 1/3 di produzioni di provenienza extraaziendale);
4. realizzazione di impianti per il trattamento di reflui zootecnici e biomasse di produzione aziendale, volti alla produzione di energia commisurata al fabbisogno aziendale con potenza massima di 0,5 Megawatt.

B.4.3 Altri interventi aziendali

Questa tipologia si riferisce a piccoli interventi finalizzati al miglioramento delle infrastrutture aziendali, in ordine alla viabilità, all'approvvigionamento idrico ed energetico e ai collegamenti fognari, a livello delle singole aziende agricole in tutti i comparti dell'agricoltura provinciale. Le spese ammissibili sono limitate alle opere e lavori necessari per la parte produttiva e non per la parte abitativa.

La valutazione delle iniziative proposte verrà effettuata tenendo conto, oltre che degli strumenti e delle normative urbanistiche vigenti, anche delle normative inerenti la Valutazione di impatto ambientale (VIA) disciplinata a livello provinciale con L.P. 29 agosto 1988 n. 28, con espresso riferimento a Valutazioni di incidenza ambientali (VI) di cui alla Direttiva 92/43/CEE.

Gli interventi ammissibili sono i seguenti:

1. realizzazione e sistemazione della viabilità podereale;
2. realizzazione e sistemazione della elettrificazione podereale;
3. realizzazione e sistemazione della rete idrica ad uso potabile;
4. realizzazione e sistemazione della rete fognaria.

B.4.4 Microfiliera produttive

Sono ammissibili investimenti che hanno come finalità l'occupazione di nicchie di mercato riferite a realtà produttive di modesta dimensione, che non entrano in competizione, in riferimento alla realtà provinciale, con i classici settori produttivi rappresentati dal comparto frutticolo, vitienologico e lattierocaseario, ove è già attiva un'efficiente integrazione verticale ed orizzontale, ma che si pongono in un'ottica di complementarità.

Le microfiliera devono riferirsi a produzioni prevalentemente aziendali (limite massimo 1/3 di produzioni di provenienza extra-aziendale).

Gli investimenti proposti devono interessare sia la fase di coltivazione dei fondi e/o allevamento degli animali, sia la fase di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti.

Gli investimenti ammissibili sono le opere di miglioramento fondiario e irrigazione, macchine e attrezzature per operazioni colturali e di raccolta, strutture e attrezzature per l'allevamento e per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

A titolo esemplificativo alcune filiere possono essere identificate nei settori del

miele, latte caprino, produzioni biologiche, trasformazione aziendale di prodotti quali frutta, cereali ecc.

B.5 CRITERI DI SELEZIONE.

Le graduatorie delle istanze presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, suddivisi per categoria, come riportato nelle seguenti tabelle. Le categorie selezionate rispondono ai criteri previsti dai capitoli: “Area di intervento e azioni” e “Priorità di finanziamento” della scheda di misura del PSR.

Il punteggio massimo attribuibile è di 120 punti. Nel caso di domande proposte per modifiche strutturali o di trasferimento delle strutture aziendali a seguito di un provvedimento dell'autorità sanitaria competente o di ordinanza del Sindaco, il punteggio attribuito è di 120 punti a prescindere dalle valutazioni di cui alle tabelle sottostanti.

Nel caso di domande che comprendono più iniziative il punteggio sarà assegnato in relazione all'iniziativa con la spesa preventivata prevalente.

A parità di punteggio si riserva la priorità al soggetto più giovane e alle donne. Se il richiedente è una società vale la media dell'età dei soci.

1. Condizioni dell'imprenditore

	Punteggio
Iniziative presentate da giovani che hanno presentato domanda di premio di insediamento e da imprese condotte da giovani agricoltori entro 5 anni dal loro insediamento	30
Altre imprese condotte da donne iscritte all'APIA (Archivio Provinciale Imprese Agricole) in sezione 1 ^a	10
Altre imprese condotte da giovani di età inferiore a 40 anni non insediati o insediati da più di 5 anni, iscritti all'APIA (Archivio Provinciale Imprese Agricole) in sezione 1 ^a .	8
Altre imprese iscritte all'APIA (Archivio Provinciale Imprese Agricole) in sezione 1 ^a	2

NB: i punteggi relativi alle quattro categorie sopra citate, non sono cumulabili tra loro.

2. Importo della spesa preventivata in domanda

	Punteggio
Domande con spesa preventivata ≥ 80.000 Euro	10
Domande con spesa preventivata $\geq 30.000 < 80.000$ Euro	5

3. Condizioni di impatto ambientale

Settore produttivo		Punteggio
Allevamenti zootecnici	Rapporto UBA/ettaro ≤ 2 e aziende zootecniche biologiche	15
	Rapporto UBA/ettaro $> 2 \leq 2,5$	10
	Rapporto UBA/ettaro $> 2,5$ (solo per iniziative relative al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali)	5
Colture minori, frutticoltura, viticoltura e altre colture o allevamenti	Investimenti proposti da aziende condotte con il metodo dell'agricoltura biologica	15

4. Microfiliera produttive

	Punteggio
Investimenti proposti nei vari settori dell'agricoltura trentina che si identificano nella tipologia "Microfiliera produttive", di cui al capitolo "Area di intervento e azioni", lettera D) della Misura 121 del PSR.	20

5. Settore produttivo e tipologia di investimento

		Punteggio
Settore zootecnico Punti 25	Strutture per l'allevamento, lo stoccaggio delle deiezioni e la conservazione dei foraggi e opere di miglioramento fondiario	20
	Macchine per la fienagione	15
	Strutture per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali e in malga	10
	Depositi per macchine e attrezzi agricoli nel rispetto delle dimensioni di cui alla delibera attuativa	5
	Attrezzature per alpeggio estivo	5
	Macchine per la gestione dell'allevamento	2
Piccoli frutti e orticoltura biologica Punti 25	Opere di miglioramento fondiario volte a favorire la meccanizzazione delle operazioni colturali ed a migliorare le condizioni di sicurezza degli operatori e la stabilità dei versanti	20
	Strutture per la trasformazione e commercializzazione a livello aziendale	15
	Coperture, reti antipioggia e antigrandine	15
	Bonifiche e impianti di irrigazione	10
	Depositi per macchine e attrezzi agricoli nel rispetto delle dimensioni di cui alla delibera attuativa	5
Altre colture ortofrutticole diverse dal melo Punti 15	Opere di miglioramento fondiario volte a favorire la meccanizzazione delle operazioni colturali ed a migliorare le condizioni di sicurezza degli operatori e la stabilità dei versanti	15
	Bonifiche e impianti di irrigazione	10
	Costruzione di serre, tunnel pesanti e altre strutture	10
	Macchine legate al cantiere di messa a coltura e raccolta per le aziende orticole	5
	Macchine raccogliatrici per il castagno e macchine scuotitrici per l'olivo	5
Frutticoltura Punti 15	Opere di miglioramento fondiario volte a favorire la meccanizzazione delle operazioni colturali ed a migliorare le condizioni di sicurezza degli operatori e la stabilità dei versanti	12
	Altre opere di miglioramento fondiario (es. impianti di irrigazione)	7
	Strutture per la trasformazione e commercializzazione a livello aziendale	7
	Acquisto di macchine e attrezzature con particolare riguardo agli aspetti della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico e del miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori	2

	Depositi per macchine e attrezzi agricoli nel rispetto delle dimensioni di cui alla delibera attuativa	2
Viticoltura Punti 10	Opere di miglioramento fondiario volte a favorire la meccanizzazione delle operazioni colturali ed a migliorare le condizioni di sicurezza degli operatori e la stabilità dei versanti	10
	Altre opere di miglioramento fondiario (es. impianti di irrigazione)	5
	Strutture per la trasformazione e commercializzazione a livello aziendale	5
	Attrezzature per operazioni colturali: sfogliatrici e cimatrici	2
	Depositi per macchine e attrezzi agricoli nel rispetto delle dimensioni di cui alla delibera attuativa	2

B.6 REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIBILITÀ.

1. capacità professionale e competenza del titolare dell'azienda;
2. miglioramento del rendimento globale dell'azienda;
3. criteri per evitare doppi finanziamenti con altri strumenti della PAC;
4. coerenza con i programmi OCM.

B.6.1 Livello di capacità professionale e competenza richiesto.

La sussistenza del requisito della capacità professionale si presume acquisita qualora il beneficiario sia in possesso di un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario, forestale, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o altra scuola ad indirizzo equivalente.

La sussistenza di detto requisito si presume altresì acquisita quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data della domanda, l'attività agricola come capo azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo; tali condizioni possono essere provate anche mediante autocertificazione.

Negli altri casi il requisito della capacità professionale si ritiene acquisita purchè il richiedente abbia frequentato con profitto uno specifico corso di formazione dedicato al conseguimento di un brevetto professionale di imprenditore agricolo (BPIA) come previsto nella Misura 112.

B.6.2 Rendimento globale.

Gli aiuti agli investimenti rivestono non soltanto un ruolo economico ma anche ambientale e sociale, soprattutto nelle aree svantaggiate. Risulta pertanto necessario che la validità dell'iniziativa non venga ricondotta al mero aspetto economico ma tenga conto anche degli aspetti ambientali e sociali relativi al contesto in cui opera l'azienda.

Il rendimento globale dell'azienda agricola si intende migliorato nel caso in cui si ottenga l'incremento del Risultato Operativo insieme con un miglioramento della performance ambientale dell'azienda e/o un miglioramento degli aspetti relativi all'innovazione ed alla qualificazione di prodotti e processi aziendali (il Risultato Operativo è calcolato sottraendo ai ricavi delle vendite tutti i costi della produzione - costo del prodotto, costo del personale, ammortamenti, ecc. - e, in pratica, è assimilabile al concetto di valore aggiunto, determinando l'incremento di valore delle merci per effetto del processo produttivo). Per dimostrare che gli investimenti

migliorano il rendimento globale dell'azienda, il richiedente dovrà presentare un piano di miglioramento aziendale comprendente almeno:

- la descrizione della situazione aziendale di partenza e degli obiettivi che si intendono conseguire con gli investimenti proposti;
- il confronto di bilancio fra la situazione ante e post – investimenti;
- la descrizione del programma di investimenti da realizzare comprensivo degli aspetti temporali e finanziari;
- la descrizione degli effetti prodotti dagli investimenti programmati circa il conseguimento di almeno uno degli obiettivi previsti dalla misura.

Nel piano dovranno essere evidenziati con opportuni indicatori gli aspetti ambientali e sociali degli investimenti.

Qualora l'investimento sia di importo elevato è opportuno che la valutazione sia effettuata tramite un approccio collegiale e pertanto è previsto che per investimenti che comportano una spesa preventivata di importo superiore ad € 500.000,00, sia acquisito il parere di un comitato tecnico, che valuti l'intervento nel suo complesso, anche sulla scorta di una specifica relazione economico – agraria che il richiedente è tenuto a presentare.

In particolare tale relazione, a firma di un tecnico abilitato, dovrà contenere:

- descrizione dell'azienda;
- obiettivi dell'intervento;
- descrizione investimenti;
- ricaduta ambientale e sociale (condizioni di vita, di lavoro, di sicurezza);
- validità tecnico economica dimostrata sulla scorta del bilancio aziendale, quantificata analiticamente in termini di reddito netto aziendale.

B.6.3 Criteri per evitare doppi finanziamenti con altri strumenti PAC.

I documenti contabili di spesa, necessari per la liquidazione degli aiuti, dovranno essere in originali e vidimati e riportare il riferimento al pertinente programma o regime di aiuto.

Il beneficiario dovrà presentare una dichiarazione attestante la non percezione di altri aiuti su altri strumenti di finanziamento.

B.6.4 Coerenza con i programmi OCM e accertamento dell'esistenza di sufficienti sbocchi naturali di mercato per i prodotti coinvolti.

Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole (Articolo 20 (b) (i)):

- Per il settore dei prodotti lattiero-caseari e per quello della carne bovina verranno rigorosamente rispettate le quote di produzione stabilite (Reg. (CE) n. 3950/1992 e n.1256/1999 del Consiglio e Reg. (CE) n.1392/2001 della Commissione), nel rispetto degli ulteriori dettagli indicati nella misura 121 per interventi che non comportano aumento della produzione.
- Gli investimenti per la ristrutturazione degli impianti viticoli non sono previsti nell'ambito del PSR ma vengono finanziati unicamente nell'ambito dell'OCM vino (Reg. (CE) n.1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo).

- Per il settore ortofrutticolo come meglio precisato nella misura 121 e con le giustificazioni addotte al seguente paragrafo relativo alla misura 123 in considerazione dell'importanza del settore e dei non sufficienti fondi derivanti dall'Applicazione del Reg CE n. 2200/96 si chiede la deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 6 del Reg. (CE) n. 1698/2005. In particolare, per gli investimenti promossi a livello aziendale, con il PSR sono agevolabili:
 - aziende agricole che non aderiscono ad OP per tutte le tipologie di intervento;
 - aziende agricole socie di OP, esclusivamente per il finanziamento di attrezzature e dotazioni specifiche a livello aziendale, miglioramenti fondiari, fabbricati a livello aziendale, impianti di irrigazione, impianti di difesa attiva contro le avversità climatiche.

Tali interventi non saranno finanziati nell'ambito dei Programmi Operativi delle O.P.

- Per il settore apistico anche nella provincia di Trento è attivo il Programma operativo per il settore apistico in attuazione del Reg. CE 797/2004. Con tale strumento vengono agevolati gli interventi di acquisto di arnie da nomadismo e le attrezzature e macchinari (come ad esempio i carrelli o i rimorchi), per agevolare la pratica del nomadismo.
- Considerate le esigue disponibilità previste dal Reg. (CE) n. 797/2004 si chiede la deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 6 del Reg. (CE) n. 1698/2005. In particolare, per gli investimenti promossi a livello aziendale, con il PSR sono agevolabili: gli investimenti per la realizzazione o l'ammodernamento di strutture di ricovero per l'apicoltura stanziale, piccoli laboratori per la smielatura e la lavorazione-confezionamento del miele nonché gli interventi finalizzati alla formazione professionale, informazione e consulenza; tali interventi non saranno finanziati dal Programma Operativo delle O.P. Inoltre, è necessario prevedere che gli interventi finalizzati alla formazione professionale e informazione, all'utilizzo dei servizi di consulenza e alla cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, sovvenzionabili nell'ambito del Reg. (CE) n. 797/2004, possano essere eccezionalmente ammessi, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del Reg. (CE) n. 1698/2005, al finanziamento recato dalle Misure del PSR e non vengono finanziati attraverso l'OCM.
- Per il settore dell'olio di oliva, considerato che lo stesso rappresenta per la PAT un settore di nicchia e quindi le relative risorse finanziarie previste dall'OCM risultano estremamente esigue, si chiede la deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 6 del Reg. (CE) n. 1698/2005. A tale riguardo, al fine di garantire la necessaria demarcazione tra OCM e PSR, si prevede che il PSR intervenga:
 - a livello di imprese di produzione, per tutte le tipologie di intervento strutturali e dotazionali aziendali individuali; tali interventi non sono in ogni caso finanziabili nell'ambito del Programma Operativo dell' O.P

Per quanto riguarda il settore della trasformazione e commercializzazione dell'olio d'oliva il P.S.R. non prevede di intervenire in questo settore (misura 123).

Inoltre è necessario prevedere che gli interventi finalizzati alla formazione professionale e informazione, all'utilizzo dei servizi di consulenza e alla cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, sovvenzionabili nell'ambito del Regolamento (CE) 865/2004, possano essere eccezionalmente ammessi, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del Regolamento 1698/2005, al finanziamento recato dalle Misure del PSR. tali

interventi non saranno finanziati attraverso l'O.C.M. nell'ambito del Programma Operativo dell' O.P .

Con la Misura 123 non si interviene in questo settore.

B.6.5 Ulteriori Criteri.

- a) Nel caso di domande presentate da giovani agricoltori non iscritti all'APIA o iscritti alla sezione seconda dello stesso Archivio, sulla cui domanda per l'ottenimento degli aiuti per il primo insediamento sia stato espresso parere favorevole da parte del Servizio competente, l'entità dell'intervento è quella stabilita per gli iscritti alla Sezione 1^a del suddetto Archivio. Lo stesso criterio si applica per le società dove almeno un giovane abbia presentato domanda di insediamento ai sensi della Misura 112 del PSR o per il quale sia stato espresso parere favorevole all'insediamento sempre ai sensi della Misura 112 del PSR. La liquidazione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione da parte del richiedente di idonee garanzie a favore della Provincia per l'intero contributo concesso fino al conseguimento di tutti i requisiti previsti dalla Misura 112.
- b) Ai fini della priorità e della concessione dell'aiuto supplementare viene considerata la posizione del richiedente alla scadenza del termine ultimo ammissibile per la presentazione delle domande.
- c) Il requisito dell'iscrizione all'APIA e alla sezione speciale della Camera di Commercio deve sussistere alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, alla data di stesura del parere tecnico-amministrativo nonché al momento della liquidazione finale del contributo. Nel caso in cui si verifichi un passaggio da una sezione all'altra dell'APIA successivamente alla presentazione della domanda si procederà nel modo più favorevole all'Amministrazione.
- d) Se nel corso dell'iter istruttorio della domanda si dovesse verificare la cessazione nella conduzione dell'impresa è ammesso il subentro nella domanda di un nuovo soggetto previa specifica richiesta debitamente motivata. Per la verifica della cessazione si fa riferimento alla cancellazione dalla sezione speciale degli imprenditori agricoli o coltivatori diretti del registro delle imprese di cui alla L. 29/12/1993 n. 580.
- e) Per quanto riguarda il requisito relativo al carico Uba/ha lo stesso deve persistere per almeno 5 anni a partire dalla data del collaudo tecnico-amministrativo, in caso di perdita di tale requisito sono previsti i seguenti recuperi:
 - superamento del carico sino a 3 Uba/ha recupero del 20% del contributo totale liquidato riferito alle iniziative per le quali il rapporto UBA/ha costituiva criterio di ammissibilità;
 - superamento del carico oltre i 3 Uba/ha recupero del 50% del contributo totale liquidato riferito alle iniziative per le quali il rapporto UBA/ha costituiva criterio di ammissibilità.
- f) Nel caso di investimenti edili e attrezzature fisse che comportano una spesa ammissibile superiore a 100.000 Euro i terreni e/o le strutture interessate all'investimento devono essere, entro la data di stesura del verbale di accertamento iniziale tecnico amministrativo:
 - di proprietà del richiedente;
 - in comunione legale col coniuge;
 - di proprietà del coniuge o di fratelli costituenti con il conduttore impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice civile.

Fanno eccezione al vincolo della proprietà:

- l'adeguamento di sistemi di raccolta, allontanamento, maturazione delle deiezioni
 - la realizzazione di nuove vasche liquame e nuove concimaie e la copertura delle stesse
 - gli impianti di separazione;
 - in presenza di proprietà in toto o in parte dei figli minori del richiedente è sufficiente acquisire l'autorizzazione del giudice tutelare;
 - iniziative edili proposte su strutture di proprietà di enti pubblici o fondazioni date in affitto ad agricoltori per almeno 9 anni.
- g) Per investimenti edili e attrezzature fisse che comportano una spesa ammissibile uguale o inferiore a 100.000 Euro e per tutte le altre iniziative, la detenzione dei terreni e/o delle strutture può essere comprovata mediante altro idoneo titolo giuridico, ivi compreso il comodato. Qualora fra il richiedente ed il proprietario esista vincolo di matrimonio o vincolo di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, si considera titolo idoneo anche l'esistenza di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile.
- h) Con dichiarazione sostitutiva il richiedente, salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, deve dichiarare di aver acquisito l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori. In caso di mancata autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo locativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 203/82 in materia di patti agrari.
- i) Sono ammissibili domande per iniziative realizzate in comuni limitrofi alla provincia di Trento da aziende il cui corpo aziendale a maggiore prevalenza economica, anche a seguito dell'intervento, sia situato in provincia di Trento.
- j) Per tutti gli interventi realizzati in seguito al verificarsi di una calamità o di un sinistro non concorrono a formare il cumulo le agevolazioni concesse ai sensi del PSR, della L.P. n. 4/2003. Il contributo liquidato, sommato del rimborso da parte della compagnia assicuratrice non potrà essere superiore alla spesa verificata in sede di fine lavori.

CRITERI SETTORIALI DI AMMISSIBILITÀ

B.7 COMPARTO PRODUZIONI VEGETALI

Frutticoltura, viticoltura, olivo, colture minori, orticoltura, floricoltura, fungicoltura, vivai viticoli e frutticoli.

B.7.1 MACCHINE e ATTREZZATURE

Sono ammesse le macchine e attrezzature come di seguito riportate, nei limiti massimi di spesa specificati per ciascuna tipologia; limiti indotti dall'esigenza di rispondere ad una più congrua gestione delle risorse.

- Atomizzatori a basso volume/impatto con specifica certificazione (**ENAMA**, o equivalente certificazione rilasciata da paesi della CE) da parte della ditta fornitrice, per aziende con superficie superiore a 2 ettari, nel limite massimo di spesa di Euro 10.000.

Nel caso di detenzione in azienda di macchine irroratrici tradizionali è necessario allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio

attestante la citata deternzione. In allegato alla domanda di liquidazione dovrà essere presentato un documento che ne attesti la rottamazione.

- Carri raccolta, per aziende frutticole che hanno una superficie a frutteto superiore a 3 ettari e nel limite massimo di spesa di Euro 25.000. Sono escluse le piattaforme portate.
- Macchine legate al cantiere di messa a coltura e raccolta per le aziende orticole con superficie non inferiore a mq. 5000.
- Raccogliatrici per il settore castanicolo, proposta da aziende con superficie minima coltivata a castagno di mq. 2000.
- Scuotitrici per il settore olivicolo, proposte da aziende con superficie minima coltivata a oliveto di mq 1000.
- Limitatamente al comparto viticolo sono ammissibili le seguenti attrezzature: sfogliatrice e cimatrice, per aziende con superficie vitata superiore a 2 ettari e nel limite di una spesa massima relativa alle due attrezzature non superiore a Euro 15.000.


B.7.2 STRUTTURE

- Sono ammissibili interventi per la realizzazione e/o adeguamento di strutture e acquisto di attrezzature per la conservazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli con le seguenti limitazioni:
 - Nel comparto viti enologico saranno ammesse le spese sostenute da aziende viti-enologiche che operino in tale comparto da almeno un triennio e nello stesso anno di presentazione della domanda annuale abbiano vinificato almeno il 30% del quantitativo d'uva prodotto in azienda con una produzione di almeno 150 hl di vino. La sussistenza di tale requisito è accertata d'ufficio dal competente Servizio sulla base delle dichiarazioni di produzione vinicola. Nessun componente dell'impresa richiedente le agevolazioni alla data di presentazione della domanda deve essere socio di Cantine sociali;
 - Nel comparto frutticolo le spese sostenute da aziende con una superficie aziendale a frutteto di almeno cinque ettari o a piccoli frutti di almeno 3 ettari e in cui nessun componente dell'impresa sia stato socio di una società cooperativa frutticola nei 10 anni precedenti l'anno di presentazione della domanda.
- Non ci sono limitazioni per le spese sostenute da aziende agrituristiche iscritte nell'Elenco Provinciale degli Operatori Biologici di cui alla L.P. 4/2003;
- Sono altresì ammissibili la realizzazione e l'arredo di ambienti per l'esposizione e la vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali.
- Non sono ammissibili interventi nel settore olivicolo, per quanto riguarda le strutture di conservazione e trasformazione.

B.7.3 DEPOSITI ATTREZZI

Dimensionamento dei depositi per macchine ed attrezzature agricole a servizio di aziende ad indirizzo vegetale:

- non sono ammissibili alle agevolazioni le strutture ubicate al piano inferiore delle abitazioni. Sono inammissibili anche le superfici debordanti dalla proiezione delle abitazioni, a meno che non siano dotate di ingresso autonomo;
- nel caso di depositi attrezzi collocati nei centri storici sono ammissibili anche se proposti al di sotto delle abitazioni;
- le superfici da adibire a ricovero di macchine e attrezzature sono determinate, sulla base delle necessità standard dell'azienda, secondo gli indici di cui al grafico sotto riportato. Eventuali scostamenti devono essere specificatamente motivati dal funzionario istruttore nel parere tecnico amministrativo;



- la spesa massima ammissibile è fissata in 60.000 euro;
- non si ammettono superfici parziali, ma l'intera superficie dell'iniziativa proposta anche se il calcolo della spesa ammissibile è rapportata alla superficie di cui al grafico.

B.7.4 SERRE – TUNNEL- VIVAI - FUNGICOLTURA:

- **Nuove realizzazioni:** le nuove realizzazioni sono limitate ai casi in cui siano proposti sistemi innovativi per il risparmio energetico e per il risparmio e riciclo delle risorse idriche e a condizione che le strutture in progetto siano autorizzate dalle autorità competenti con particolare riferimento agli aspetti paesaggistici e ambientali.
- **Coperture:** nell'ambito dei piccoli frutti sono ammissibili le coperture anche con funzione antigrandine o antipioggia. Sono escluse dalle agevolazioni tutte le coperture con durata inferiore ai cinque anni.
- **Vivai:** gli investimenti nel settore dei vivai, in relazione alle aziende vivaistiche operanti nel territorio provinciale (vivai viticoli e frutticoli), si riferiscono alle spese per la costruzione o ristrutturazione delle strutture necessarie per le fasi di lavorazione e per la conservazione delle piantine nei mesi invernali (come specificato al punto B.4.1.3);
- **Fungicoltura:** strutture e attrezzature di coltivazione.

B.7.5 IMPIANTI IRRIGUI

- Le spese ammissibili sono prevalentemente indirizzate al rifacimento degli impianti esistenti mediante l'utilizzo di tecniche e tipologie irrigue che consentano una razionalizzazione e un risparmio della risorsa idrica, finanziando esclusivamente impianti irrigui a goccia. Sono comunque finanziabili impianti di asperzione con finalità antibrina purchè l'azienda realizzi contemporaneamente l'impianto microirriguo a goccia per l'esercizio della normale pratica irrigua sulla medesima superficie a proprie spese;
- Nel caso di impianti realizzati a servizio di prati, pascoli, seminativi e arativi, saranno ammessi anche impianti irrigui con sistema distributivo ad asperzione.
- Sono ammissibili solamente impianti irrigui realizzati al di fuori del perimetro di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario, oppure dove tali consorzi non operano.

Non sono ammesse spese per impianti irrigui e impianti di colture agrarie quando gli stessi siano realizzati su particelle fondiarie ricadenti in zone specificatamente destinate dagli strumenti urbanistici:

- all'espansione edilizia di tipo residenziale, direzionale, alberghiera, per campeggi;
- ad aree produttive del settore secondario a livello provinciale, comprensoriale o locale, commerciali, a servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico (scuole, ospedali, uffici pubblici, verde pubblico, parcheggi, ecc.) qualora siano già in atto processi di infrastrutturazione o siano in fase di progetto interventi espropriativi o di utilizzo. Nel caso in cui tali aree siano solamente previste dalla pianificazione urbanistica a livello generale o locale, sono ammissibili al finanziamento gli investimenti solamente se volti al rinnovo o al ripristino di impianti irrigui o di impianti di colture agrarie già in essere.

B.7.6 BONIFICHE AGRARIE

Sono ammissibili le spese relative alla costruzione ed ai rifacimenti di murature di sostegno e scogliere, terre armate, gabbionate, bragheri e drenaggi. Sono inoltre ammissibili a finanziamento interventi di livellamento, spietramento e riconversione colturale in cui l'eventuale apporto di terreno dall'esterno sia costituito da terra vegetale. L'apporto di materiale dall'esterno diverso da terra vegetale non è ammissibile a finanziamento. Non sono ammesse le spese di scavo se finalizzate all'asportazione del materiale fuori dall'area interessata alle bonifiche. La spesa per l'acquisto del terra vegetale e per la realizzazione di terre armate, scogliere e bragheri deve essere comprovata da fattura in originale quietanzata.

Nella documentazione è necessario prevedere, in situazione iniziale una relazione agronomica che illustri le finalità e le modalità dell'intervento di bonifica, precisando la coltura che si intende insediare e, in situazione finale, una relazione agronomica che precisi l'efficacia dell'intervento di bonifica e la sua rispondenza alle esigenze della coltura che si intende insediare. Le due relazioni citate possono rientrare, qualora il tecnico incaricato della progettazione sia idoneo a sottoscrivere gli elaborati progettuali, rispettivamente nella relazione tecnica di progetto e nel certificato di regolare esecuzione dell'intervento.

B.7.7 IMPIANTI E REIMPIANTI.

Nessun intervento è ammesso.

B.7.8 LIMITI DI SPESA NEL COMPARTO PRODUZIONI VEGETALI

Per gli investimenti strutturali e di miglioramento fondiario più in generale, il limite minimo di spesa ammissibile è fissato in 5.000 Euro.

Per gli interventi relativi a coperture, impianti di fertirrigazione, e antigrandine, il limite minimo di superficie ammissibile è di mq 500.

B.7.9 ULTERIORI LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI:

Non rientrano tra gli investimenti finanziabili con la presente misura:

- a) le spese per l'acquisto di terreno e di diritti di produzione agricola;
- b) le spese per il rinnovo di piantagioni a fine ciclo;
- c) le spese per materiali che hanno durata inferiore a 5 anni (esempio: teli coperture in nylon);
- d) l'acquisto di barriques;
- e) i semplici investimenti di sostituzione (si rinvia a quanto previsto nelle linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi).

B.8 COMPARTO PRODUZIONI ZOOTECNICHE

B.8.1 MACCHINE e ATTREZZATURE

Sono ammesse le macchine e attrezzature come di seguito riportate, nei limiti massimi di spesa specificati per ciascuna tipologia; limiti indotti dall'esigenza di rispondere ad una più congrua gestione delle risorse.

- Spandiletame nel limite massimo di Euro 15.000.
- Spandiliquame con sistema di distribuzione a terra, nel limite massimo di Euro 20.000, al netto del costo per la distribuzione interrata e comunque a terra del refluo.
- Carri miscelatori:
 - o trainati nel limite massimo di Euro 27.000;
 - o semoventi nel limite massimo di Euro 45.000.
- Trattatrici specifiche per la fienagione, comprese quelle con pianale di carico, nel limite di Euro 48.000.
- Autocaricanti nel limite massimo di Euro 25.000.
- Altre macchine specifiche per la fienagione (quali ad esempio voltafieno, motofalciatrici, falciatrici, rotoimballatrici). Non rientrano in tale tipologia i rimorchi di qualunque natura.
- Seminatrici per prato (per la tra semina).
- Macchinari e attrezzature utilizzati per la gestione degli alpeggi.

B.8.2 STRUTTURE

1. Realizzazione e adeguamento di strutture e attrezzature aziendali per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici di provenienza prevalentemente aziendale (limite massimo 1/3 di produzioni di provenienza extraaziendale).
2. Non sono ammissibili le spese per la realizzazione di nuove strutture per la conservazione e trasformazione di latte vaccino ricadenti nelle zone servite da impianti di carattere consorziale o dove sia accertata la sussistenza di iniziative a carattere associativo di concreta realizzazione. Si deroga per le aziende biologiche e per quelle agrituristiche.
3. Sono ammissibili le spese per la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di idonee strutture adibite alla macellazione aziendale e alla lavorazione delle carni, utilizzabili anche a favore di terzi, purché la macellazione del prodotto aziendale sia prevalente.
4. Sono ammissibili, limitatamente ai beneficiari indicati al punto B.3, lettera d), le attrezzature e gli arredi per l'allestimento di ambienti per la lavorazione, trasformazione, conservazione lattiero casearia e commercializzazione in malga.
5. Sono ammissibili a finanziamento gli acquisti di strutture per l'allevamento (stalle, concimaie, fienili) purché il venditore cessa l'attività e l'acquisto non sia a favore di un figlio del venditore o a favore del coniuge o di parenti e affini entro il 2° grado ed inoltre purché la soluzione dell'acquisto, rispetto alla nuova costruzione, comporti vantaggi sia dal punto di vista paesaggistico – ambientale, che dal lato economico. Qualora gli acquisti riguardino strutture per le quali in passato sono state concesse agevolazioni pubbliche, la loro ammissibilità è possibile solo dopo che l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Non sono altresì ammessi acquisti di strutture effettuati dalla società il cui venditore sia socio della stessa società o coniuge o parente o affini fino al secondo grado di soci della medesima e viceversa. Alle medesime condizioni è ammissibile l'acquisto di quote di struttura edile utilizzate per l'allevamento se comportano l'acquisizione della proprietà dell'intera struttura.
6. È necessaria l'attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale.
7. Le domande di contributo per risanamento, ampliamento e nuova costruzione di strutture per l'allevamento zootecnico verranno accolte solo a condizione che sia prevista anche una concimaia o una vasca liquame di dimensioni adeguate. Le dimensioni minime sono le seguenti:
 - stalle gestite a letame palabile: 3 mc di volume di stoccaggio per UBA;
 - stalle gestite a liquame: 9 mc per UBA.
8. Eventuali deroghe devono essere specificatamente motivate dal funzionario istruttore nel parere tecnico amministrativo.


9. Sono ammesse le vasche refrigeranti per il latte, sia fisse che mobili. In caso di aziende che producono latte con destinazione da grana sarà acquisita una dichiarazione del caseificio che ne attesti la necessità.
10. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto dei kit per la distribuzione automatica del latte crudo e le spese di messa in opera, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione n. 1835 dd. 8 settembre 2006: "direttive per la vendita al consumatore finale di latte crudo vaccino, ovino e caprino e bufalino".
11. Nel settore dell'allevamento di equini sono ammissibili solamente le iniziative dimensionate per una consistenza di almeno 5 fattrici adibite regolarmente alla riproduzione. Deve essere rispettato un carico UBA/Ha pari a 2.
12. Per il settore dell'elicicoltura sono ammissibili le spese per la realizzazione e l'adeguamento di strutture per l'allevamento.
13. Nel settore dell'apicoltura gli interventi sono limitati:
 - a) alla realizzazione di strutture di ricovero stanziali, di laboratori di smielatura e per l'acquisto di attrezzature connesse;
 - b) alle successive fasi di lavorazione, confezionamento e commercializzazione del miele.
 - c) non sono ammissibili le spese per l'acquisto di attrezzatura minuta e per le normali operazioni di conduzione dell'apiario, le spese per il noleggio di arnie per l'impollinazione dei frutteti;
 - d) qualora il responsabile del procedimento accerti che l'azienda non ha ottemperato all'obbligo di denuncia annuale alla competente USL del numero degli alveari allevati, specificando se si tratta di apiari stanziali o nomadi, previsto dall'articolo 4 della Legge provinciale 11 marzo 2008, n. 4 concernente "Norme per la tutela dell'apicoltura", la domanda non è accolta ed il richiedente è escluso dai benefici provinciali per l'apicoltura anche nei due anni successivi;
 - e) non sono ammissibili spese relative all'acquisto di arnie.
14. Le iniziative presentate da aziende agricole che derivino dalla suddivisione di un'azienda preesistente sono ammissibili purché tutte le aziende derivanti dalla suddivisione rispettino i requisiti di UBA/ha e di diritti di produzione per accedere alle agevolazioni.
15. Sono altresì ammissibili la realizzazione e l'arredo di ambienti per l'esposizione e la vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali.
16. Settore avicolo e suinicolo: per il settore avicolo e suinicolo non verranno ammessi a finanziamento iniziative che comportino un aumento della capacità produttiva. Fanno eccezione i piccoli allevamenti fino a 10 suini e 100 avicoli, mediamente presenti in azienda, che presumibilmente verranno collocati sul mercato locale o saranno destinati all'autoconsumo.
17. Nel settore dei bovini da latte la concessione dell'aiuto per gli investimenti determinanti il superamento della quota latte assegnata è esclusa.
18. Nel caso di aziende la cui produzione di latte, in riferimento all'ultima annata, ha superato la quota assegnata, l'approvazione delle iniziative relative al comparto produzioni zootecniche è subordinata, prima della stesura del parere tecnico, all'acquisizione delle quote mancanti per coprire una produzione di latte pari almeno all'ultima annata.

19. La verifica del rispetto delle quote latte per i giovani beneficiari del premio insediamento di cui alla misura 112 potrà essere accertata in sede di collaudo dell'iniziativa.
20. Nel settore avicolo sono ammissibili solamente gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali nonché alla tutela e al miglioramento dell'ambiente.
21. Non sono ammissibili: allevamenti cinofili, allevamenti di fauna venatoria o selvatica finalizzata alla produzione di carne, allevamenti ornitologici da arredo e/o compagnia ecc.).

B.8.3 DEPOSITI ATTREZZI

Dimensionamento dei depositi per macchine ed attrezzature agricole a servizio di aziende ad indirizzo zootecnico:

- non sono ammissibili alle agevolazioni le strutture ubicate al piano inferiore delle abitazioni. Sono inammissibili anche le superfici debordanti dalla proiezione delle abitazioni, a meno che non siano dotate di ingresso autonomo;
- nel caso di depositi attrezzi proposti in centri storici sono ammissibili anche se proposti al di sotto delle abitazioni;
- le superfici da adibire a ricovero di macchine e attrezzature sono determinate, sulla base delle necessità standard dell'azienda, secondo gli indici di cui al grafico sotto riportato. Eventuali scostamenti devono essere specificatamente motivati dal funzionario;



- la spesa massima ammissibile è fissata in 75.000 Euro.

B.8.4 BONIFICHE AGRARIE

Si rinvia al precedente punto B.7.6 del comparto produzioni vegetali.

B.8.5 LIMITI DI SPESA NEL COMPARTO PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Per gli investimenti strutturali e di miglioramento fondiario più in generale, il limite minimo di spesa ammissibile è fissato in 5.000 Euro.

B.8.6 ULTERIORI LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Non rientrano tra gli investimenti finanziabili con la presente misura:

- a) le spese per l'acquisto di animali;
- b) le spese per materiali che hanno durata inferiore a 5 anni ;
- c) i semplici investimenti di sostituzione (si rinvia al punto A.20 della parte generale);
- d) l'acquisto di impianti e attrezzature usati.

B.9 STANDARD MINIMI IN MATERIA DI AMBIENTE, IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

- Nel caso di interventi nei settori bovino da latte, da carne, equino, ovino, caprino, cunicolo e degli struzzi, ad eccezione degli aiuti che non comportino un incremento della capacità produttiva e siano diretti alla tutela e al miglioramento ambientale o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali la densità di capi allevati in azienda non potrà essere superiore a 2,5 UBA per ettaro di superficie destinata all'alimentazione degli stessi. In tale superficie viene computata la eventuale superficie dell'alpeggio in ragione di 0,5 ettari per ogni U.B.A. alpeggiato.
- Al fine del rispetto del rapporto UBA/ha, in tutti i casi la quota di superficie derivante dall'alpeggio non può superare la superficie coltivata.
- Fermo restando il limite di 2,5 UBA/ha, nel settore dell'allevamento di bovini da latte, ad eccezione degli aiuti che non comportino un incremento della capacità produttiva e siano diretti alla tutela e al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, al fine di promuovere un modello di sviluppo zootecnico sostenibile nel contesto ambientale del territorio provinciale, il limite massimo di vacche da latte, per le nuove edificazioni e per la trasformazione complessiva del sistema di allevamento (da stabulazione fissa a libera), non può superare le 50 unità. Nel caso di aziende condotte in società il suddetto limite aumenta di 20 capi per ogni ulteriore corresponsabile nella gestione di età inferiore ai 55 anni.
- Per le aziende che, in ottemperanza a disposizioni sanitarie non possono attuare la pratica dell'alpeggio, nel calcolo del rapporto Uba/ha di superficie destinata all'alimentazione del bestiame, può essere ricompresa anche la superficie a pascolo, nel rapporto di 0,5 ha per Uba al pascolo, tuttavia nel limite del carico medio di Uba alpeggiate ammesso negli ultimi due anni.
- Gli interventi diretti alla tutela e al miglioramento ambientale o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali:

- l'adeguamento dei sistemi di raccolta, allontanamento, maturazione e depurazione delle deiezioni, compresa la realizzazione di nuove vasche liquame e nuove concimaie e la copertura delle stesse;
 - l'adeguamento delle poste e dei sistemi di contenimento, con esclusione di interventi radicali per la trasformazione dei tipi di stabulazione;
 - l'ampliamento dei fori di illuminazione e dei sistemi di areazione;
 - l'adeguamento agli standard igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti di mungitura;
 - la realizzazione o il miglioramento delle sale di raccolta del latte;
 - l'isolazione termica dei ricoveri;
 - la pavimentazione dei piazzali aziendali con fini di regimazione dei liquidi aziendali e delle acque meteoriche;
 - acquisto vasche refrigeranti per il latte;
 - interventi proposti a seguito di un provvedimento dell'autorità sanitaria competente o di ordinanza del Sindaco comportanti la dismissione della attuale struttura o l'adeguamento della stessa.
- Nel settore avicolo sono ammissibili solamente gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali nonché alla tutela e al miglioramento dell'ambiente, come elencati di seguito:
- realizzazioni di impianti atti al controllo del microclima interno dell'allevamento;
 - realizzazione di impianti tecnologici di abbeveraggio, alimentazione e stoccaggio del mangime in grado di migliorare la qualità e quantità degli alimenti somministrati agli animali;
 - realizzazione di sistemi controllo della salute degli animali e del funzionamento dell'impiantistica;
 - realizzazione di sistemi dedicati alla disinfezione dei veicoli in entrata ed uscita dall'allevamento;
 - pavimentazione del percorso di carico e scarico dei prodotti;
 - realizzazione di locali di disinfezione e pulizia degli operatori;
 - l'adeguamento dei sistemi per i trattamenti e lo stoccaggio della pollina;
 - macchine carica animali;
 - realizzazione di aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) dotati di impianti di protezione.

B.10 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ADESIONE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

- a) **Acquisto di macchine, attrezzature mobili, reti antigrandine, coperture anti pioggia ivi comprese anche quelle a servizio di colture vivaistiche di piccoli frutti, strumentazione relativa all'impianto di fertirrigazione/climatizzazione di colture a frutto piccolo (pompe elettrovalvole, filtri, dosatori, stazioni di programmazioni e vasche di stoccaggio), acquisto di attrezzature e macchinari per la fienagione, per la gestione dell'allevamento, comprese le attrezzature e i macchinari utilizzati per l'alpeggio.**
- Tre preventivi di spesa dettagliati, forniti da ditte in concorrenza.
 - Relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato intesa a illustrare le finalità dell'iniziativa.

- Nel caso l'acquisto preventivato non superi singolarmente l'importo di Euro 15.000, è sufficiente una dichiarazione resa dal soggetto beneficiario qualora lo stesso scelga il preventivo di importo inferiore.
- Eventuale dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di una macchina irroratrice tradizionale.

b) Impianti di fertirrigazione/climatizzazione di colture a frutto piccolo e orticole, sottocoperture stagionali.

- Specificazione cartografica della superficie interessata dalle coperture con indicazione della superficie sottesa agli interventi di copertura e della tipologia di intervento.
- Tre preventivi di spesa dettagliati, forniti da ditte in concorrenza.
- Relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato intesa a illustrare le finalità dell'iniziativa.
- Nel caso l'acquisto preventivato non superi singolarmente l'importo di Euro 15.000, è sufficiente una dichiarazione resa dal soggetto beneficiario qualora lo stesso scelga il preventivo di importo inferiore.

c) Miglioramenti fondiari (comprese infrastrutture), iniziative edili (ed eventuali attrezzature fisse connesse), tunnel pesanti, serre e impianti di irrigazione.

- Elaborati progettuali, completi di planimetria mappale delle particelle.
- Relazione tecnica firmata in calce dal tecnico abilitato, oltre alle iniziative edili, va specificata l'attrezzatura scelta con le motivazioni addotte.
- Computo metrico e stima dei lavori, comprensivo della spesa per la fornitura e posa in opera delle attrezzature, firmato in calce dal tecnico abilitato.
- In caso di acquisto di attrezzatura, oltre a quanto specificato nei due punti precedenti, tre preventivi di spesa dettagliati, forniti da ditte in concorrenza.
- Nel caso l'acquisto preventivato non superi singolarmente l'importo di Euro 15.000, è sufficiente una dichiarazione resa dal soggetto beneficiario qualora lo stesso scelga il preventivo di importo inferiore.
- Concessione, autorizzazione, Dia ecc..

d) Realizzazione e adeguamento di strutture e attrezzature aziendali per la conservazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni vegetali prevalentemente aziendali (limite massimo 1/3 di provenienza extraaziendale).

- Elaborati progettuali, completi di planimetria mappale delle particelle.
- Relazione tecnica firmata in calce dal tecnico abilitato, oltre alle iniziative edili, va specificata l'attrezzatura scelta con le motivazioni addotte.
- Computo metrico e stima dei lavori, comprensivo della spesa per la fornitura e posa in opera delle attrezzature, firmato in calce dal tecnico abilitato.
- In caso di acquisto di attrezzatura, oltre a quanto specificato nei due punti precedenti, tre preventivi di spesa dettagliati, forniti da ditte in concorrenza.

- Nel caso l'acquisto preventivato non superi singolarmente l'importo di Euro 15.000, è sufficiente una dichiarazione resa dal soggetto beneficiario qualora lo stesso scelga il preventivo di importo inferiore.
- Concessione, autorizzazione, Dia ecc..

e) Acquisti e messa in opera di attrezzature fisse.

- Fotocopia della mappa catastale delle particelle interessate
- Tre preventivi di spesa dettagliati, forniti da ditte in concorrenza.
- Relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, intesa a illustrare le finalità dell'acquisto e la collocazione delle attrezzature.
- Nel caso l'acquisto preventivato non superi singolarmente l'importo di Euro 15.000, è sufficiente una dichiarazione resa dal soggetto beneficiario qualora lo stesso scelga il preventivo di importo inferiore.
- Nel caso di messa in opera: eventuali concessioni, autorizzazioni, DIA qualora richieste e documentazione progettuale e/o eventuale computo metrico estimativo e relazione tecnica a firma del progettista;

f) Kit per la vendita diretta del latte crudo.

Oltre alla documentazione richiamata al precedente punto e):

- dichiarazione di vendita prodotta al Comune da parte dell'operatore,
- concessione per occupazione di spazi ed aree pubbliche,
- autorizzazione da parte della Cooperativa lattiero-casearia cui è socio il richiedente.

g) Acquisto di strutture (comparto produzioni zootecniche: lettera b), punto 2 del PSR).

- Certificato di proprietà o fotocopia della partita tavolare dal quale risulti la proprietà del bene ed eventuali annotazioni.
- Estratto mappa delle particelle conforme anche alla mappa catastale.
- Copia conforme del contratto preliminare di compravendita registrato.
- Perizia asseverata di un professionista sul valore della struttura.

h) Realizzazione di impianti per il trattamento dei reflui zootecnici e biomasse di produzione aziendale volti alla produzione di energia commisurata al fabbisogno aziendale con potenza massima di 0,50 Megawatt.

- Elaborati progettuali, completi di planimetria mappale delle particelle;
- Relazione tecnica firmata in calce dal tecnico abilitato, oltre alle iniziative edili, va specificata l'attrezzatura scelta con le motivazioni addotte.
- Computo metrico e stima dei lavori, comprensivo della spesa per la fornitura e posa in opera delle attrezzature, firmato in calce dal tecnico abilitato.
- In caso di acquisto di attrezzatura, oltre a quanto specificato nei due punti precedenti, tre preventivi di spesa dettagliati, forniti da ditte in concorrenza.
- Nel caso l'acquisto preventivato non superi singolarmente l'importo di Euro 15.000, è sufficiente una dichiarazione resa dal soggetto beneficiario qualora lo stesso scelga il preventivo di importo inferiore.
- Concessione, autorizzazione, Dia ecc.

Nel caso di voci di componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzo PAT (es. strutture prefabbricate ed infissi), al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.

B.11 DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

- Prima della stesura del parere tecnico amministrativo deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il titolo d'uso dei terreni e/o delle strutture medesime per una durata di almeno 10 anni, ridotta a 5 per le colture erbacee arbustive e orticole, a partire dall'anno di presentazione della domanda, nonché il rispetto della normativa in materia di imposta di registro. Per le colture, su terreni di proprietà della P.A.T. o di altri Enti pubblici costituisce titolo idoneo anche il contratto di concessione di durata di almeno 9 anni. Con la medesima dichiarazione sostitutiva il richiedente, salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, deve dichiarare di aver acquisito l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori. In caso di mancata autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo locativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 203/82 in materia di patti agrari.
- Per tutte le domande dovrà essere presentato un piano di miglioramento aziendale dal quale devono emergere le condizioni relative al rendimento globale dell'azienda, come specificato al punto B.6.2.

B.11.1 Impianti di irrigazione:

Prima della stesura del parere tecnico amministrativo deve essere presentata la seguente documentazione:

- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del richiedente, attestante che l'iniziativa non rientra nel perimetro di un consorzio di miglioramento fondiario e/o irriguo;
- nel caso in cui l'opera sia proposta all'interno del perimetro di un consorzio, una dichiarazione rilasciata dal presidente, che il consorzio non intende attuare alcun intervento irriguo;
- nel caso di impianti irrigui che prevedano lo scavo di pozzi: la concessione a derivare oppure l'autorizzazione alla ricerca e allo scavo. A quest'ultimo documento è legato l'inizio lavori;
- la concessione d'uso dell'acqua irrigua rilasciata dal Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche o la copia della domanda e della ricevuta di presentazione della domanda medesima oppure la dichiarazione sostitutiva con la quale si rende noto di aver depositato la domanda di derivazione al Servizio sopra citato.
- Relativamente a tutte le nuove richieste di utilizzazione dell'acqua presentate al Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche dopo la data del 31.10.2001 prorogata al 31.08.2003 la liquidazione del saldo del contributo provinciale

avverrà successivamente all'adozione della determinazione da parte del Servizio competente

B.11.2 Per iniziative di importo complessivo superiore a 500.000 Euro:

Relazione economico-agraria redatta da tecnico abilitato contenente:

- descrizione dell'azienda,
- obiettivi dell'intervento,
- descrizione investimenti,
- ricaduta ambientale,
- validità tecnico economica dimostrata sulla scorta del bilancio aziendale, quantificata analiticamente in termini di reddito netto aziendale.

B.12 DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE FINALE.

- Domanda di accertamento compilata dal beneficiario.
- Nel caso di acquisto di atomizzatori, documentazione attestante la rottamazione di eventuali attrezzature per l'irrorazione tradizionale, già presenti in azienda;
- Fatture quietanziate che documentano gli acquisti e i lavori ammessi alle agevolazioni.
- Stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato.
- Nel caso di investimenti fondiari che riguardano strutture soggette a danno da incendio, con una spesa ammessa superiore a 25.000,00 Euro, è richiesta la polizza di assicurazione anti incendio in originale, della durata di 10 anni a partire dall'anno della domanda di liquidazione, per un importo minimo equivalente alla spesa ammessa in sede iniziale.
- Nel caso di acquisto di strutture o di quote di strutture edili utilizzate per l'allevamento, si richiede il certificato di proprietà o fotocopia della partita tavolare dal quale risulti la proprietà del bene ed eventuali annotazioni, e il contratto definitivo di compravendita redatto nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e registrata.
- Le spese ammesse, salvo casi particolari debitamente giustificati, vengono calcolate in base all'elenco prezzi pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.
- Eventuali autorizzazioni in materia di igiene e sicurezza.

B.13 INTENSITÀ DELL'AIUTO

I tassi di intervento sono differenziati per tipo di intervento come di seguito riportato:

	Investimenti strutturali, comprese le attrezzature fisse e opere di miglioramento fondiario	Acquisto macchine e attrezzature
Comparto produzioni vegetali ad esclusione delle colture minori (fragola e piccoli frutti)	40	30

Comparto colture minori (fragola e piccoli frutti)	50	40
Comparto produzioni animali	50	40
Altri interventi aziendali	40	-
Microfiliere produttive	50	40

- Nel caso di investimenti proposti da imprese agricole, singole o associate, che non esercitano l'attività agricola a titolo principale (iscritte in sezione 2^a APIA) le percentuali riportate nella tabella sono diminuite di 10 punti percentuali.
- Nel caso di investimenti proposti da giovani agricoltori, entro 5 anni dal loro insediamento e beneficiari del sostegno della misura 112 o della misura 2 della precedente programmazione o dell'articolo 17 della L.P. n. 4/2003 le percentuali riportate nella tabella sono aumentate di 10 punti percentuali.
- Si ribadisce che tutto il territorio provinciale è ricompreso nelle zone svantaggiate di montagna ai sensi della Direttiva CEE 268/75.

B.14 LIMITI MASSIMI PER VOLUME TOTALE DI INVESTIMENTO AMMISSIBILE ALL'AIUTO

In generale, non potrà essere ammesso a finanziamento un volume di investimento totale per azienda, nel periodo di programmazione, superiore a un massimo di 500.000 Euro per azienda. Possono derogare dal suddetto vincolo le spese per la realizzazione e l'adeguamento delle strutture fino a un limite massimo di ulteriori 600.000 Euro.

Il limite suddetto è comprensivo anche degli investimenti che hanno beneficiato delle agevolazioni ai sensi della Misura 1 del PSR 2000 - 2006 nella misura del 50% della spesa ammessa alle agevolazioni.

B.15 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ADATTAMENTO DI MEZZI AGRICOLI.

1. La Provincia autonoma di Trento può rimborsare totalmente a titolari di patente di guida delle categorie B, C, e D Speciale, portatori di minorazioni e iscritti all'A.P.I.A., le spese necessarie per l'adattamento del mezzo agricolo in proprietà (IVA esclusa), in funzione delle minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 327 e 328 del Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).
2. Tra i mezzi agricoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché l'adattamento sia prescritto dalla Commissione medica locale di cui all'art. 119 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per la liquidazione del contributo, il beneficiario dovrà produrre la seguente documentazione:

- copia della patente di guida B o C o D Speciale, riportante le modifiche da apporre al veicolo;
 - copia del Certificato della Commissione Medica per le patenti speciali, rilasciato in occasione del rilascio o del rinnovo della patente di guida speciale;
 - fattura quietanzata degli adattamenti o dichiarazione della ditta venditrice nel caso che gli adattamenti già installati di serie, come ad esempio il cambio automatico; in tal caso viene ammesso a contributo l'importo relativo alla differenza di prezzo tra la versione normale del mezzo agricolo e quella già adattata di serie dalla casa costruttrice;
 - copia del libretto U.M.A. riportante l'iscrizione del mezzo agricolo adattato;
 - copia del libretto di circolazione, con annotazione degli adattamenti prescritti.
4. La percentuale di intervento è pari al 50% della spesa sostenuta per l'adattamento.
5. Per tale iniziativa in deroga a quanto previsto dai punti precedenti l'intervento prescinde da valutazioni tecniche e dalla verifica relativa alle quote latte e al carico Uba/ha.

MISURA 311

DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE

Reg. (CE) n. 1698/2005, articolo 52 lett. (a) (i) e articolo 53

Reg (CE) n. 1974/2006 Allegato II, punto 5.3.3.1.1

C.1 BENEFICIARI

Possono beneficiare della misura:

- gli imprenditori agricoli singoli ed associati;
- i membri della famiglia agricola qualora esercitino l'attività agricola nell'azienda stessa al momento della presentazione della domanda, come previsto dall'articolo 53 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e dall'articolo 35 del Regolamento (CE) n. 1974/2006. Qualora il richiedente fosse un membro della famiglia agricola dovrà dimostrare l'esercizio dell'attività agricola tramite idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'adempimento degli obblighi contributivi previdenziali o in alternativa fornire all'Amministrazione procedente gli elementi necessari per l'acquisizione d'ufficio. Per questa categoria gli interventi finanziabili sono riconducibili alle iniziative riportate al successivo capitolo C.2 lettere c)-d)-e);
- per le iniziative relative agli allestimenti degli ambienti adibiti all'attività agrituristica possono presentare domanda i soggetti che, in forma individuale o associata, gestiscono direttamente le malghe e precisamente: gli imprenditori agricoli, le società, le associazioni e le cooperative di alpeggio o di malga.

C.2 INTERVENTI FINANZIABILI

Sono ammessi investimenti all'interno delle aziende agricole per la realizzazione o l'ammodernamento di strutture, infrastrutture o l'acquisto di attrezzature e arredo per:

- a) la qualificazione e lo sviluppo dell'attività agrituristica con tutte le sue attività previste dalla normativa, quali ospitalità in edifici preferibilmente facenti parte del patrimonio edilizio rurale esistente o anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, somministrazione per la consumazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, vendita dei prodotti aziendali non agricoli;
- b) l'organizzazione di attività ricreative o didattico culturali nell'ambito dell'azienda, di pratiche sportive, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio;
- c) lo svolgimento di piccole attività di tipo artigianale non agricole, la prestazione di servizi, la realizzazione di impianti per l'utilizzo di fonti di energie rinnovabili, la valorizzazione delle risorse naturali e dei prodotti non agricoli del territorio anche tramite la trasformazione degli stessi;
- d) la vendita diretta dei prodotti aziendali non agricoli;
- e) l'adozione e diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) e del commercio elettronico dell'offerta agrituristica e dei prodotti non agricoli per superare gli svantaggi legati all'isolamento geografico e migliorare la competitività dell'impresa.

C.3 CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

- Per gli investimenti edili relativi alla presente misura, i terreni e/o le strutture interessate all'investimento devono essere, entro la data di stesura del parere di accertamento iniziale tecnico-amministrativo:
 - di proprietà del richiedente;
 - in comunione legale col coniuge;
 - in comproprietà con il coniuge;
 - di proprietà del padre o della madre del richiedente e costituente con lo stesso impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice civile;
 - in presenza di proprietà in toto o in parte di figli minori del richiedente è sufficiente acquisire l'autorizzazione del Giudice tutelare.
- Per interventi di adeguamento a norme igienico-sanitarie o barriere architettoniche si prescinde dal titolo di proprietà.
- Si deroga dal vincolo della proprietà per le iniziative di cui al precedente punto C.2, lettere c)-d)-e), esclusivamente proposte dai membri della famiglia agricola.
- Non sono ammesse a finanziamento: posaterie, stoviglie, biancheria (es.: coperte, lenzuola, tovaglie, e i beni che non abbiano una durata di almeno cinque anni). I televisori sono ammessi limitatamente alle attività didattico-culturali svolte nell'ambito dell'azienda (fattorie didattiche).

C.4 ATTIVITÀ AGRITURISTICHE E RICREATIVE

Gli interventi finanziabili dovranno rispondere ai seguenti criteri di ammissibilità:

- a) non sono ammissibili semplici investimenti di sostituzione (si rinvia al punto A.20 della parte generale);
- b) non sono ammissibili acquisti di strutture o quote di struttura;
- c) non sono ammissibili interventi di realizzazione e/o ristrutturazione, acquisto di attrezzature e arredo di appartamenti.
- d) non sono ammissibili interventi per la realizzazione, l'acquisto di attrezzature e l'arredo di nuove costruzioni di volumetria superiore ai 1200 mc; si intende per volume quello emergente dal livello naturale del terreno;
- e) sono ammissibili spese relative all'allestimento di strutture sportive, ricreative o volte al benessere personale;
- f) per lo svolgimento di attività di turismo equestre e ippoterapia è ammessa la sola realizzazione di box per il ricovero dei capi di proprietà e a pensione nel limite massimo di 10 con il rispetto del rapporto di 2 Uba/ha.

C.5 ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI TIPO ARTIGIANALE E PRESTAZIONE DI SERVIZI

Gli interventi finanziabili dovranno rispondere ai seguenti criteri di ammissibilità:

- a) sono ammissibili attrezzature per lo svolgimento di piccole attività di tipo artigianale connesse all'uso ed alla valorizzazione di:

- risorse aziendali, il cui il prodotto finale, ottenuto dalla valorizzazione, non sia compreso nell'allegato 1 del trattato CE;
 - risorse locali non agricole e mestieri tradizionali, quali ad esempio la lavorazione del legno;
- b) l'acquisto di macchine e attrezzature necessarie allo svolgimento di attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola (come previsto all'art. 2135 – 3° c. del Codice civile). Sono comunque esclusi dall'ammissibilità gli acquisti di trattrici, rimorchi e macchine escavatrici portate e semoventi e tosaerba;
 - c) la realizzazione di impianti per l'utilizzo di fonti di energie rinnovabili, la valorizzazione delle risorse naturali e dei prodotti non agricoli del territorio anche tramite la trasformazione degli stessi, quali ad esempio la produzione di materiale legnoso cippato o pellettato;
 - d) sono ammissibili spese per la realizzazione, presso la sede aziendale, di un punto vendita e relative attrezzature per la trasformazione e commercializzazione diretta dei prodotti aziendali non agricoli (quali ad esempio succhi di frutta addizionati di zucchero, birra, latte fermentato addizionato di semilavorati alla frutta ecc.);
 - e) non sono ammessi acquisti di mezzi di trasporto, rimorchi di qualunque tipologia e le attrezzature forestali.

C.6 INVESTIMENTI AZIENDALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI FATTORIA DIDATTICA

Sono ammissibili investimenti volti alla nuova costruzione e/o ristrutturazione nonché allestimento di locali e spazi esistenti, con la funzione di accogliere gruppi scolastici e pubblico in genere e di illustrare le attività di produzione agricola e zootecnica e gli aspetti di vita e storia rurale. Oltre agli interventi strutturali sono ammissibili l'acquisto di attrezzature di supporto all'attività didattica, anche all'aperto, quali ad esempio supporti visivi, software di presentazione, proiettori, maxischermo, cartelloni, bacheche, fotografie, kit didattici.

Non sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di cancelleria e materiale di consumo.

C.7 CRITERI DI SELEZIONE

Le graduatorie delle istanze presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, suddivisi per categoria, come riportato nelle seguenti tabelle. Il punteggio massimo attribuibile è di 80 punti.

Nel caso di domande che comprendono più iniziative il punteggio sarà assegnato in relazione all'iniziativa con la spesa preventivata prevalente.

A parità di punteggio si riserva la priorità al soggetto più giovane e alle donne. Se il richiedente è una società vale la media dell'età dei soci.

1. Condizioni dell'imprenditore

	Punteggio
Iniziativa presentata da imprese condotte da giovani agricoltori entro 5 anni dal loro insediamento	30

Altre imprese condotte da donne iscritte all'APIA (Archivio Provinciale Imprese Agricole) in sezione 1 ^a	10
Altre imprese condotte da giovani di età inferiore a 40 anni non insediati o insediati da più di 5 anni, iscritti all'APIA (Archivio Provinciale Imprese Agricole) in sezione 1 ^a .	8
Altre imprese iscritte all'APIA (Archivio Provinciale Imprese Agricole) in sezione 1 ^a	2
Membri della famiglia agricola per le iniziative di cui al punto C.2 lettere c)-d)-e).	2

NB: i punteggi relativi alle quattro categorie sopra citate, non sono cumulabili tra loro.

2. Tipologie di investimento strutturale

	Punteggio
Iniziative volte al recupero del patrimonio edilizio rurale preesistente	10
Iniziative di nuova realizzazione nel rispetto dei criteri architettonici tipici	4

3. Dimensione economica dell'impresa richiedente

Settore produttivo		Punteggio
Allevamenti zootecnici	Allevamenti fino a 20 Uba	10
	Allevamenti da 20 a 50 Uba	5
Piccoli frutti, frutticoltura, viticoltura e altre colture	Superficie aziendale inferiore a 2 ettari	10
	Superficie aziendale tra 2 e 5 ettari	5

4. Ambiti di diversificazione

	Punteggio
Investimenti volti allo sviluppo di attività agrituristiche, opere edili, acquisti di arredo ed attrezzature varie per l'ospitalità e per la somministrazione e consumazione di pasti.	10
Investimenti volti allo sviluppo di piccole attività di tipo artigianale non agricolo, prestazione di servizi, la realizzazione di impianti per l'utilizzo di fonti di energie rinnovabili, la valorizzazione e delle risorse naturali e dei prodotti non agricoli del territorio anche tramite la trasformazione degli stessi.	8
	Cogenerazione + 2 punti
Investimenti volti allo sviluppo e all'adozione e diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione.	7
Investimenti volti allo sviluppo e organizzazione di attività ricreative o didattico culturali nell'ambito dell'azienda, di pratiche sportive, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e	6

conoscenza del territorio.	
Investimenti volti allo sviluppo e alla vendita diretta dei prodotti aziendali non agricoli.	4

5. Territorializzazione

	Punteggio
Iniziativa proposte da aziende situate ad un'altitudine superiore o uguale a 900 m.s.l.m	10

6. Ricaduta in termini occupazionali

	Punteggio
Ricaduta positiva con incremento della manodopera aziendale	10

C.8 ACCONTI

Possono essere concessi acconti per lavori in corso d'opera e per gli acquisti fino all'80% del contributo, previa presentazione da parte del richiedente di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante il valore della parte d'iniziativa realizzata. Nel caso di lavori la predetta dichiarazione deve essere completata dalla certificazione del direttore dei lavori inerente lo stato di avanzamento degli stessi. Nel caso di acquisti dovranno essere altresì prodotti gli originali delle relative fatture quietanziate.

C.9 INTENSITÀ DELL'AIUTO

Il sostegno è concesso applicando la normativa "de minimis" ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006, che prevede un limite complessivo di aiuti, concessi ad una medesima impresa, non superiore a 200.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

I tassi di intervento sono differenziati per tipo di intervento come di seguito riportato:

	Percentuali di intervento	
	Ristrutturazione di manufatti preesistenti	Nuova realizzazione di manufatti
Opere edili	50	30
Acquisti di arredo ed attrezzature varie per l'ospitalità e per la somministrazione e consumazione di pasti	50	30

	Percentuali di intervento
Organizzazione di attività ricreative o didattico culturali nell'ambito dell'azienda, di pratiche sportive, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio	40
Piccole attività di tipo artigianale non agricolo, prestazione di servizi, la realizzazione di impianti per l'utilizzo di fonti di energie rinnovabili, la valorizzazione e delle risorse naturali e dei prodotti non agricoli del territorio anche tramite la trasformazione degli stessi	50
Vendita diretta dei prodotti aziendali non agricoli	50
Adozione e diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione	40

- Nel caso di investimenti proposti da giovani agricoltori entro 5 anni dal loro insediamento, beneficiari del sostegno della misura 112, della misura 2 della precedente programmazione e dell'art.17 della L.P. n. 4/2003 le percentuali riportate nella tabella sono aumentate di 10 punti percentuali.
- Nel caso di investimenti proposti da imprese agricole, singole o associate, che non esercitano l'attività agricola a titolo principale (iscritte in sezione 2^a APIA) le percentuali riportate nella tabella sono diminuite di 10 punti percentuali.

C.10 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ADESIONE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

a) Opere edili (ed eventuali attrezzature fisse connesse):

- Elaborati progettuali, completi di planimetria mappale delle particelle.
- Relazione tecnica firmata in calce dal tecnico abilitato, oltre alle iniziative edili, va specificata l'attrezzatura scelta con le motivazioni addotte.
- Computo metrico e stima dei lavori, comprensivo della spesa per la fornitura e posa in opera delle attrezzature, firmato in calce dal tecnico abilitato.
- In caso di acquisto di attrezzatura, oltre a quanto specificato nei due punti precedenti, tre preventivi di spesa dettagliati, forniti da ditte in concorrenza.
- Nel caso l'acquisto preventivato non superi singolarmente l'importo di Euro 15.000, è sufficiente una dichiarazione resa dal soggetto beneficiario qualora lo stesso scelga il preventivo di importo inferiore.
- Concessione, autorizzazione, Dia ecc..

b) Acquisti e messa in opera di attrezzature fisse e allestimenti:

- Fotocopia della mappa catastale delle particelle interessate.
- Tre preventivi di spesa dettagliati, forniti da ditte in concorrenza.
- Relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, intesa a illustrare le finalità dell'acquisto e la collocazione delle attrezzature.

- Nel caso l'acquisto preventivato non superi singolarmente l'importo di Euro 15.000, è sufficiente una dichiarazione resa dal soggetto beneficiario qualora lo stesso scelga il preventivo di importo inferiore.
- Nel caso di messa in opera: eventuali concessioni, autorizzazioni, DIA qualora richieste e documentazione progettuale e/o eventuale computo metrico estimativo e relazione tecnica a firma del progettista.

C.11 DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

1. Prima della stesura del parere tecnico amministrativo deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante eventuali aiuti "de minimis" concessi all'impresa nell'ultimo triennio, il titolo d'uso dei terreni e/o delle strutture medesime per almeno 10 anni a partire dall'anno di presentazione della domanda, nonché il rispetto della normativa in materia di imposta di registro. Con la medesima dichiarazione sostitutiva il richiedente, salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice civile, deve dichiarare di aver acquisito l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori. In caso di mancata autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo locativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 203/82 in materia di patti agrari.
2. Prima della stesura del parere tecnico amministrativo il funzionario responsabile del procedimento dovrà inoltre accertare l'avvenuta iscrizione nell'Elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica (art. 3, L.P. n. 10/2001) allegando agli atti relativa copia della determinazione del Dirigente del Servizio Aziende agricole e Territorio Rurale o altra idonea attestazione.

C.11.2 Per iniziative di importo complessivo superiore a 500.000 Euro

Relazione economico-agraria redatta da tecnico abilitato contenente:

- descrizione dell'azienda;
- obiettivi dell'intervento;
- descrizione investimenti;
- ricaduta ambientale;
- validità tecnico economica dimostrata sulla scorta del bilancio aziendale, quantificata analiticamente in termini di reddito netto aziendale.

C.12 DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE FINALE

La documentazione che il beneficiario dovrà presentare per la liquidazione finale è la seguente:

- domanda di accertamento compilata dal beneficiario;
- fatture quietanziate che documentino gli acquisti e i lavori ammessi alle agevolazioni;
- elenco delle fatture con dichiarazione del Direttore dei lavori e del richiedente che i materiali riportati nelle fatture sono stati tutti utilizzati per l'iniziativa finanziata;
- stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato;

- nel caso di investimenti fondiari che riguardino strutture soggette a danno da incendio, con una spesa ammessa superiore a 25.000 Euro, è richiesta la polizza di assicurazione anti incendio in originale, della durata di 10 anni a partire dall'anno della domanda di liquidazione, per un importo minimo equivalente alla spesa ammessa in sede iniziale;
- eventuali autorizzazioni in materia di igiene e sicurezza;
- certificato di agibilità o abitabilità, o in alternativa, secondo quanto previsto per il silenzio assenso di cui al DPR n. 380/2001 artt. n. 24 e 25, richiesta di agibilità o abitabilità accompagnata da dichiarazione sostitutiva nella quale viene indicato il decorso del termine di 60 gg., senza osservazioni da parte del Comune competente;
- nel caso di iniziative di tipo agrituristico, compresa l'attività di fattoria didattica, è richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività o denuncia di inizio dell'attività in conformità a quanto previsto dalla L.P. n. 10/2001 e dal Regolamento d'esecuzione del Capo II della stessa;
- nel caso di attività di tipo artigianale sono richieste le eventuali autorizzazioni previste dalle normative vigenti per lo svolgimento dell'attività oggetto di finanziamento (es. nel caso di distillerie l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività);
- nel caso di fattorie didattiche: attestato di frequenza al corso di formazione professionale (per tutor) come previsto dall'art. 7 comma 3 del Regolamento di esecuzione del capo II della L.P. 10/2001;
- altra documentazione eventualmente richiesta dal responsabile del procedimento.

MISURA 112

INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI

Articolo 20 (a) (ii) e 22 del Reg. (CE) n. 1698/2005

Articolo 13 e 14 Reg. (CE) n. 1974/2006, Allegato II, punto 5.3.1.1.2

D.1 DESCRIZIONE DELLA MISURA

La misura è volta alla concessione di un sostegno ai giovani che si insediano per la prima volta in un'impresa agricola come capo azienda.

D.2 DEFINIZIONE DI INSEDIAMENTO, DECORRENZA E CRITERI

Per insediamento si intende l'assunzione per la prima volta della gestione e della responsabilità civile e fiscale di un'azienda agricola; la data decorre dal giorno di inizio attività come indicato nella dichiarazione di inizio attività presentata all'Agenzia delle Entrate ovvero agli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia, o dalla modifica societaria nel caso di inserimento del giovane in società agricola preesistente.

L'aiuto non è concesso nel caso in cui l'insediamento riguardi il subentro in un'azienda precedentemente condotta da un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni e che abbia in precedenza usufruito del premio (ai sensi dei Regolamenti Comunitari 797/85, 2328/91, 950/97 e 1257/99), salvo casi di forza maggiore.

L'aiuto non è altresì concesso nel caso in cui l'azienda di cui si assume la gestione sia stata costituita attraverso la divisione aziendale effettuata nel triennio antecedente all'anno di riferimento per la concessione dell'aiuto, di un'azienda preesistente, condotta da parenti del richiedente entro il secondo grado. Si prescinde da detto vincolo nel caso in cui le aziende derivanti dalla divisione richiedano ciascuna un numero annuo di ore di lavoro superiore a 2.500, calcolate secondo il criterio specificato nel paragrafo "Requisiti richiesti per l'azienda agricola".

D.3 REQUISITI RICHIESTI PER I BENEFICIARI

Possono beneficiare della concessione dell'aiuto le persone fisiche per le quali siano verificate le seguenti condizioni:

- a) maggiorenni e di età inferiore a 40 anni, all'atto della presentazione della domanda, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
- b) che possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate;
- c) che presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;
- d) in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o professionale.

I requisiti previsti al punto b) e d), possono essere certificati dall'interessato con dichiarazione sostitutiva.

D.4 REQUISITI RICHIESTI PER L'AZIENDA AGRICOLA

L'azienda, oggetto di insediamento, dovrà richiedere un volume di lavoro corrispondente ad almeno un'unità di lavoro uomo (ULU), pari a 2080 ore lavorative

agricole annue (52 settimane annue da 40 ore lavorative in agricoltura cadauna) per responsabile o corresponsabile beneficiario nella gestione, dimostrabile a fascicolo aziendale o con altra idonea documentazione. Le ore lavorative totalizzate in azienda sono determinate con l'utilizzo di tabelle (in uso presso i Servizi dell'agricoltura della Provincia Autonoma di Trento), riepilogative dei valori medi unitari dei tempi di lavoro impiegati in agricoltura, per unità di superficie delle singole colture, o per unità di capo di bestiame allevato.

L'indirizzo produttivo e la dimensione aziendale verranno verificati sulla base dei dati presenti nel fascicolo aziendale o sulla base dei documenti forniti dal richiedente all'Amministrazione precedente.

D.5 CAPACITÀ PROFESSIONALE

La capacità professionale si ritiene acquisita qualora i giovani agricoltori siano in possesso di un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario, forestale o veterinario ovvero di un diploma di scuola media superiore tecnica o di formazione professionale di carattere agrario.

Per i giovani privi del titolo di studio come sopra evidenziato, la capacità professionale si ritiene acquisita qualora gli stessi siano in possesso di altro titolo di studio equipollente ai titoli sopra elencati, purché l'equipollenza sia attestata da istituto professionale agrario riconosciuto o abbiano conseguito presso tali istituti un brevetto professionale di imprenditore agricolo.

La capacità professionale potrà essere dimostrata tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso del titolo di studio o alla qualifica professionale o esami sostenuti.

D.6 PIANO AZIENDALE

Il piano aziendale deve illustrare in modo analitico:

- le attività dell'impresa, la situazione aziendale di partenza e gli elementi cardine del piano;
- l'idea imprenditoriale / il prodotto;
- il mercato che si intende servire, la strategia commerciale e le politiche promozionali che si intendono attivare;
- l'organizzazione aziendale e l'immagine che si vuole dare all'impresa, l'organizzazione del ciclo produttivo e dei fattori produttivi, le tecnologie/attrezzature necessarie;
- il fabbisogno di formazione e consulenza con particolare riferimento alle tematiche ambientali;
- la strategie migliorative della sostenibilità ambientale dell'azienda;
- il programma degli investimenti comprensivi di crono-programma, evidenziando le tappe essenziali;
- la previsione economico – finanziaria che illustri la sostenibilità finanziaria delle azioni previste e l'analisi dell'incremento atteso di redditività, i capitali necessari per l'avvio/gestione dell'impresa;
- la forma giuridica più adeguata;
- gli impegni burocratici da espletare.

Dal piano deve emergere il processo di analisi e ricerca effettuato all'avvio dell'attività con dettaglio sulle potenzialità dell'idea e sulla realizzabilità del progetto.

Nel piano dovranno essere indicate le azioni intraprese nel primo triennio di vita dell'impresa e l'eventuale adesione alle altre misure del P.S.R.; lo strumento dovrà consentire una visione d'insieme dei fattori produttivi, fornendo una base sulla quale pianificare strategie ed azioni. Dovrà emergere in modo chiaro e conciso, ma completo, la logica di sistema prodotto – mercato – struttura organizzativa.

I piani dovranno articolarsi attorno ad almeno due dei seguenti obiettivi prioritari:

Obiettivi	Punteggio
Miglioramento dell'ambiente	7
Miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali	6
Risparmio energetico e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili	5
Aumento delle capacità professionali	4
Diversificazione delle attività con introduzione ex novo di attività connesse	3
Miglioramento delle condizioni di sicurezza	2

I piani verranno valutati anteriormente alla concessione del premio e potranno essere oggetto di prescrizioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi.

Il piano aziendale potrà essere oggetto di revisione periodica, fatto salvo il diritto dell'Autorità di gestione di approvare le modifiche proposte dal beneficiario in relazione al mantenimento della rispondenza agli obiettivi prefissati.

Il piano dovrà svilupparsi su un arco temporale di durata di almeno diciotto mesi a decorrere dalla concessione del premio.

A conclusione del Piano o entro cinque anni a decorrere dalla concessione individuale del sostegno all'insediamento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13, del Reg. (CE) n. 1974/2006, verrà verificato il rispetto del piano aziendale. In tale occasione verrà verificata la rispondenza del piano alle eventuali prescrizioni impartite ed il raggiungimento degli obiettivi prioritari. Se all'atto della verifica risultasse che il giovane insediato non ha ottemperato alle eventuali prescrizioni del Piano, in particolare a quelle di carattere ambientale, l'autorità competente, tenuto conto delle circostanze in cui è stato attuato il piano, procederà al recupero parziale o totale del sostegno già erogato.

D.7 CRITERI DI SELEZIONE

Il punteggio totalizzato dai singoli piani aziendali, presentati dai richiedenti il premio di insediamento, verrà utilizzato ai fini della redazione della graduatoria di priorità.

A parità di punteggio si riserva la priorità al soggetto più giovane e alle donne. Se il richiedente è una società vale la media dell'età dei soci.

D.8 PERIODO DI TOLLERANZA AL FINE DI RAGGIUNGERE I REQUISITI PREVISTI DALLA MISURA

Per la concessione del sostegno all'insediamento di giovani agricoltori, i requisiti previsti per i beneficiari e per l'azienda agricola, sopra elencati, devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

Tuttavia è prevista una proroga non superiore a 36 mesi, a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del sostegno, come previsto al comma 1 dell'articolo 13 del Reg. (CE) n. 1974/2006 per:

- raggiungere la competenza e capacità professionale di cui al sopra citato punto D.3, lettera b);
- realizzare il piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola di cui sopra citato punto D.3, lettera c);
- conseguire la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o professionale, di cui al punto D.3, lettera d);
- raggiungere un'unità di lavoro uomo (ULU), pari a 2080 ore lavorative annue agricole aziendali per responsabile o corresponsabile beneficiario.

D.9 CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 del Reg. (CE) n. 1974/2006 il provvedimento di concessione del sostegno all'insediamento di giovani agricoltori dovrà essere adottato entro 18 mesi dalla data dell'insediamento.

Prima dell'adozione del provvedimento di concessione il giovane dovrà risultare insediato, ovvero titolare di partita I.V.A., iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese tenuto a cura della Camera di Commercio e dovrà disporre di fascicolo aziendale, o di altra idonea documentazione, per un ammontare minimo, in termini orari agricoli annui, pari ad almeno 300 ore.

Verrà concesso un unico premio per beneficiario conduttore di impresa individuale o per corresponsabile nella conduzione di società.

Nel caso in cui l'insediamento riguardasse uno o più giovani corresponsabili nella gestione della medesima società, tale impresa potrà beneficiare di un unico sostegno concesso ai sensi della presente misura per l'intero periodo della programmazione 2007 – 2013.

D.10 AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

Nel caso in cui i giovani richiedenti il sostegno siano già insediati (titolari di partita I.V.A.) all'atto della presentazione della domanda, potranno essere accolte favorevolmente le richieste presentate non oltre i quattro mesi dalla data di insediamento o inizio attività (tale disposizione si applica a partire dal secondo anno di applicazione della misura, ovvero dal 2009 fino alla conclusione del Programma).

Considerato il ritardo nell'approvazione del Programma e le modifiche apportate al testo della misura nella fase conclusiva del negoziato tra la Commissione europea e la P.A.T., limitatamente al 2008 e in fase di prima applicazione della misura, sono accolte favorevolmente le domande presentate da giovani insediati per i quali la data di inizio attività o di insediamento, come specificato sopra, decorre dal 1° gennaio 2007.

Considerato inoltre che è in corso l'iter di approvazione della modifica alla scheda di misura che apre l'accoglimento favorevole delle domande per i giovani che si sono insediati a partire dal 1° gennaio 2007, tali domande saranno approvate con determinazione del dirigente, con riserva dell'approvazione sopra citata; fermo

restando che in caso di mancato accoglimento di tale modifica si procederà alla revoca della determinazione medesima.

Tale disposizione transitoria per la campagna 2008, si applica in deroga a quanto indicato nella scheda di misura al paragrafo “Beneficiari”, che dispone: “limitatamente al primo anno di applicazione della misura potranno essere accolte favorevolmente domande presentate non oltre i dodici mesi dalla data di insediamento”.

D.11 IMPORTO DEL SOSTEGNO, MODALITÀ DI EROGAZIONE, LIQUIDAZIONE

Il sostegno viene erogato nella forma di premio, in soluzione unica, nei seguenti importi:

- 40.000 Euro, per le aziende zootecniche (es.: bovini, equini, ovicaprini, api, struzzi, conigli, pollame) e per quelle in cui tale attività è prevalente;
- 30.000 Euro per le aziende ad altro indirizzo, maggiorato di ulteriori 5.000 Euro, per le aziende agricole condotte con metodo biologico o in conversione biologica.

L'indirizzo produttivo e il metodo biologico verranno verificati all'atto dell'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Nel caso in cui i richiedenti fossero privi al momento della liquidazione di uno o più dei requisiti previsti e sopraelencati (requisiti richiesti per i beneficiari e per l'azienda agricola), la liquidazione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione da parte del richiedente di idonee garanzie, per l'intero premio erogabile.

Nel caso in cui i richiedenti avessero raggiunto tutti i requisiti previsti dalla misura, la liquidazione del premio e/o l'eventuale svincolo della garanzia fidejussoria, seguirà alla comunicazione effettuata dal beneficiario al responsabile del procedimento, dell'avvenuto conseguimento dei requisiti previsti (requisiti del beneficiario e dell'azienda) dalla misura.

D.12 DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

I giovani che all'atto della presentazione della domanda non risultassero insediati, secondo le modalità sopra indicate, dovranno regolarizzare l'insediamento entro 90 giorni dalla comunicazione di inizio procedimento.

Entro tale termine i richiedenti dovranno consegnare agli uffici competenti:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso della partita I.V.A. completo di data di inizio attività;
2. piano aziendale;
3. dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese tenuto a cura della Camera di Commercio.

In alternativa alla presentazione all'Amministrazione procedente delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà i richiedenti dovranno fornire gli elementi necessari per l'acquisizione d'ufficio dei documenti utili all'istruttoria.

D.13 IMPEGNI

Per almeno 10 anni a decorrere dall'insediamento ogni beneficiario dovrà:

1. mantenere la condizione di imprenditore agricolo professionale o a titolo principale;
2. non ridurre la dimensione aziendale al di sotto delle 2080 ore lavorative annue agricole aziendali per responsabile o corresponsabile beneficiario.

D.14 SANZIONI

Nel caso di mancato rispetto dell'impegno a conseguire uno o più requisiti previsti per il beneficiario e per l'azienda, si procede alla revoca totale della concessione del sostegno o al recupero dello stesso qualora sia stato liquidato, dietro presentazione di idonea garanzia (ad es. fidejussione bancaria o polizza fidejussoria), avvalendosi della stessa.

Nel caso di mancato rispetto dell'impegno a mantenere la condizione di imprenditore agricolo professionale o a titolo principale e a non ridurre la dimensione aziendale al di sotto delle 2080 ore lavorative annue agricole per responsabile o corresponsabile beneficiario, una volta conseguiti tutti gli impegni previsti dalla misura, le agevolazioni provinciali sono revocate proporzionalmente agli anni interi di mancato impegno.

Le modifiche della forma di conduzione adottata dal beneficiario, successive all'adozione del provvedimento di concessione, come ad esempio da impresa individuale a società o viceversa, sono ammissibili pur nel rispetto dei vincoli di mantenimento della condizione di imprenditore agricolo professionale o a titolo principale e di non riduzione della dimensione aziendale al di sotto delle 2080 ore lavorative annue agricole aziendali per responsabile o corresponsabile beneficiario.